

Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli

LUISS

PREMIO TESI D'ECCELLENZA

La responsabilità amministrativa da reato degli enti della filiera alimentare

Silvia Bigioni

5 2018-2019

Libreria Universitaria Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS

Working paper n. 5/2018-2019
Publication date: november 2020
*La responsabilità amministrativa da reato
degli enti della filiera alimentare*
© 2020 Silvia Bigioni
ISBN 978-88-6105-602-2

This working paper is distributed for purposes of comment and discussion only.
It may not be reproduced without permission of the copyright holder.

LUISS Academy is an imprint of
LUISS University Press – Pola Srl
Viale Pola 12, 00198 Roma
Tel. 06 85225485
e-mail lup@luiss.it
www.luissuniversitypress.it

Editorial Committee:

Leonardo Morlino (chair)
Paolo Boccardelli
Matteo Caroli
Giovanni Fiori
Daniele Gallo
Nicola Lupo
Stefano Manzocchi
Giuseppe Melis
Marcello Messori
Gianfranco Pellegrino
Giovanni Piccirilli
Arlo Poletti
Andrea Prencipe
Pietro Reichlin

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI DELLA FILIERA ALIMENTARE

Silvia Bigioni

Abstract

Il Legislatore italiano preso atto che il contesto societario è divenuto negli ultimi anni l'ambito criminologico d'elezione per il compimento dei c.d. reati alimentari, nonostante nessuno strumento sovranazionale abbia mai reclamato espressamente sanzioni nei confronti delle persone giuridiche per tale gruppo di delitti, ha intrapreso una nuova politica criminale in materia, volta a rafforzare gli strumenti legislativi predisposti per contrastare la criminalità nel settore alimentare.

Servendosi dello schema tipico di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti tracciato nel D. Lgs. n. 231/2001, ha infatti previsto, accanto alla tradizionale responsabilità penale delle persone fisiche, anche una responsabilità formalmente amministrativa, ma nella sostanza di natura penale, in capo alle *societas* che operano nelle diverse fasi della filiera alimentare. Tale risultato è stato ottenuto mediante l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto dei delitti contro l'industria e il commercio, di cui al Capo II, del Titolo VIII del Libro secondo del codice penale, fra i quali figurano anche fattispecie astratte orientate a prevenire e reprimere la commissione delle c.d. frodi alimentari di natura commerciale.

A circa dieci anni dalla previsione di una specifica responsabilità in capo agli enti della filiera alimentare in caso di commissione nel loro interesse o vantaggio di uno dei delitti contro l'industria e il commercio afferenti al settore alimentare, sembra, allora, opportuno chiedersi se l'obiettivo fissato dal Legislatore, di fronteggiare in tal modo l'allarmante insinuarsi della criminalità d'impresa in tale peculiare settore, possa dirsi concretamente raggiunto.

Numerose sono tutt'oggi le criticità, emerse sul piano empirico-criminologico, che affliggono la vigente disciplina, alle quali il Legislatore non ha ancora dato una compiuta risposta legislativa, nonostante i tentativi di riforma da parte prima della c. d. Commissione Donini e, successivamente, dalla c. d. Commissione Caselli, i quali non hanno però condotto, come auspicato, ad un successivo dibattito parlamentare.

La definitiva costruzione di un mercato alimentare globale e l'incessante evolversi dei fenomeni di criminalità che colpiscono il settore della produzione, lavorazione e trasformazione di alimenti rendono ormai impossibile rimandare ulteriormente una profonda riforma della legislazione penale in materia alimentare.

Nel corso degli ultimi anni sembra essersi diffuso nella collettività un generale senso di insicurezza sulla qualità e sulla genuinità degli alimenti che quotidianamente imbandiscono le nostre tavole, complice senza dubbio anche la forte attenzione mediatica sugli scandali che ciclicamente travolgono il settore alimentare.¹ Ciò ha determinato al contempo una dilagante sfiducia da parte dei consumatori nei confronti delle garanzie offerte dal Legislatore per la tutela della propria salute e di interessi di natura economica, quali la lealtà e la correttezza che dovrebbero sempre caratterizzare i commerci, messi in pericolo da condotte di sofisticazione di alimenti e da pratiche commerciali sleali.

Se appare assolutamente doveroso respingere la facile equazione tra livello di criminalità “percepita” e quello effettivamente raggiunto dalla criminalità “reale”, al contempo si ritiene non sia possibile sostenere che oggi il problema del contrasto alle condotte illecite perpetrate nell’ambito del settore alimentare sia del tutto marginale.

I problemi legati al consumo di alimenti sicuri hanno, in realtà, origini antiche ed il Legislatore italiano è da sempre intervenuto a regolamentare il settore alimentare attraverso l’emanazione di un cospicuo numero di norme, afferenti ai rami del diritto civile, amministrativo e all’occorrenza anche penale, volte a disciplinare i diversi profili inerenti alla materia alimentare. Quest’ultima ha, infatti, carattere trasversale, abbracciando in sé una pluralità di altri temi oltre quello della tutela della salute pubblica, tra i principali è possibile far menzione della politica agricola nazionale ed europea, della regolamentazione del mercato alimentare e della tutela dell’interesse della massa dei consumatori alla correttezza degli scambi commerciali.

Il Legislatore italiano si è storicamente fatto carico di prevenire e reprimere un ampio ventaglio di condotte riconducibili da un lato all’area delle sofisticazioni alimentari, concretamente pericolose per la salute pubblica, e dall’altro a pratiche commerciali scorrette, lesive dell’interesse della massa dei consumatori alla buona fede nei commerci, ricorrendo anche alla *extrema ratio*, rappresentata dalla sanzione penale, per le condotte ritenute di maggiore gravità.

La dinamicità e la costante evoluzione che caratterizzano il settore della produzione, lavorazione e trasformazione di alimenti si ripercuotono, però, inevitabilmente anche sul tipo di *business* legato alle frodi alimentari e sui mezzi per la loro commissione², richiedendo contestualmente al Legislatore di interrogarsi costantemente sulla funzionalità del complesso ordinamento agroalimentare a garantire i più elevati *standard* di tutela possibile, ma ancor di più, sulle carenze del tradizionale apparato sanzionatorio, incentrato sulla responsabilità penale delle persone fisiche per i c.d. reati alimentari previsti dal codice penale.

Attualmente, infatti, la criminalità nel settore alimentare si colloca in modo assolutamente preponderante nell’orbita dei *corporate crimes*³, le ragioni sono da individuare prevalentemente nelle repentine e profonde trasformazioni che hanno travolto il settore alimentare a partire dagli ultimi anni del secolo scorso. Lo sviluppo di innovative modalità industriali per la lavorazione e la conservazione degli alimenti e la possibilità di contare su una ampia scelta di mezzi di trasporto, i quali garantiscono

¹ Secondo una recentissima analisi effettuata dalla Coldiretti, presentata al Forum Internazionale dell’agroalimentare tenutosi a Cernobbio, nel 2019 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno. I pericoli maggiori derivano dal consumo di alimenti provenienti dall’estero, in particolare di tonno e pescespada spagnoli ad alto contenuto di mercurio e di pesce francese, sgombrò *in primis*, infestato dal parassita *Anisakis*, ma anche di pistacchi provenienti da Turchia e Stati Uniti e di arachidi dall’Egitto per l’elevato contenuto di aflatossine cancerogene. I risultati dell’analisi condotta da Coldiretti sono stati pubblicati sul sito www.coldiretti.it, si veda in particolare l’articolo *Consumi, in Italia uno scandalo alimentare al giorno*, 2019.

² Si veda P. BORGHI, *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo di integrazione europea*, in AA. VV. *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea: precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 66.

³ In tal senso V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 4, 1.

di raggiungere in tempi assai brevi luoghi fra loro geograficamente molto distanti, sono fra le principali cause del progressivo dilatarsi della distanza tra i luoghi in cui si realizzano la produzione e la trasformazione delle materie prime e quelli in cui i prodotti alimentari vengono poi distribuiti e, infine, consumati⁴. L'incessante espandersi della catena "from farm to table"⁵ ha fatto sì che il mercato dei prodotti alimentari acquisisse dimensioni non solo transnazionali, ma addirittura transcontinentali, potendo oggi a tutti gli effetti essere descritto come un "mercato globale".

Le ragioni del successo di siffatti nuovi modelli economici e produttivi, basati sulla separazione spaziale tra le aree produttive e i mercati del consumo, sono da rinvenire principalmente nel fatto che questi sono meglio in grado di soddisfare le attuali esigenze dei produttori di alimenti. I gruppi multinazionali che operano in tale settore, infatti, delocalizzando la produzione e la lavorazione degli alimenti in Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, possono contare su bassi costi di produzione, ottenuti spesso grazie allo sfruttamento della manodopera, poco tutelata dalle normative locali, e alle particolarmente vantaggiose legislazioni fiscali, nonché possono beneficiare delle più favorevoli condizioni climatiche e delle crescenti capacità delle economie di tali Paesi emergenti per riuscire a produrre nelle quantità e qualità richieste dalle catene distributive occidentali⁶.

Tale evoluzione del mercato alimentare ha al contempo determinato un profondo mutamento della conformazione della compagine dei soggetti che a vario titolo operano in tale settore: società commerciali e grandi multinazionali hanno preso il posto tradizionalmente occupato da piccoli produttori agricoli e commercianti locali, non più in grado di produrre nei tempi e nelle quantità richieste dal mercato. Non deve, dunque, sorprendere che parallelamente il contesto societario sia divenuto l'ambito criminologico d'elezione per il compimento delle c.d. frodi alimentari, espressione utilizzata, in via generalissima, per descrivere una serie eterogenea di condotte attinenti alla produzione, al commercio o alla vendita di alimenti non conformi alle prescrizioni normative o con modalità non conformi alla legge⁷.

La categoria delle c.d. frodi alimentari si suddivide a sua volta in due gruppi, da un lato le c.d. frodi di natura sanitaria, che si sostanziano in condotte di sofisticazione degli alimenti idonee a renderli pericolosi, attentando direttamente alla salute pubblica, e che per tale ragione trovano incriminazione nel Titolo VI, del Libro II del codice penale, dedicato ai "Delitti contro l'incolumità pubblica"⁸. Dall'altro lato vi sono le c.d. frodi di natura commerciale, le quali, coerentemente alla loro collocazione nel Titolo VIII fra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio⁹, sono

⁴ Cfr. S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, 4ª ed., Varese, 2017, 1 e ss.

⁵ L'espressione è stata coniata dalla Commissione europea nel *Libro bianco sulla sicurezza alimentare*, Documento COM (99) 719 def. del 12 gennaio 2000, Bruxelles.

⁶ Confronta anche M. C. MANCINI, *Globalizzazione e localizzazione nei moderni sistemi agroalimentari*, in rivista *Agriregionieuropa*, 2010, anno VI, n. 23.

⁷ Sul punto si veda N. RAIMONDI, *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del convegno EXPO-Milano 2015*, Catanzaro, 2018, 76.

⁸ In argomento si vedano *ex multis* S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 2ª ed., Padova, 2014; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, C. F. GROSSO (a cura di), 15ª ed., Milano, 2008; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 4ª ed., Roma, 2017; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, vol. II, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Milano, 2013; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012.

⁹ Per un più approfondito quadro in merito a tale classe di delitti si rinvia, senza alcuna pretesa di esaustività, a R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Roma, 2015; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, C.F. GROSSO (a cura di), 15ª ed., Milano, 2008; L. CONTI, *Frode in commercio ed altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Nss. digesto. italiano.*, vol. VII, 1991; N. MAZZACUVA, *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in F. BRICOLA, V. ZAGREBELSKY (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Torino, 1984; G.

lesive dei diritti contrattuali del pubblico dei consumatori di alimenti, senza tuttavia che vi sia un'alterazione del grado di sicurezza dell'alimento tale da renderlo nocivo¹⁰.

Il Legislatore italiano, dunque, preso atto dell'allarmante insinuarsi di tali forme di criminalità economica nelle "pieghe" dell'imprenditoria legale¹¹ e nonostante nessuno strumento sovranazionale abbia mai reclamato espressamente sanzioni nei confronti delle persone giuridiche per i c.d. reati alimentari¹², ha intrapreso una nuova politica criminale in materia. Servendosi dello schema tipico di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, tracciato nel D. Lgs. n. 231/2001¹³, ha previsto, accanto alla tradizionale responsabilità penale delle persone fisiche, anche una responsabilità formalmente amministrativa, ma nella sostanza di natura penale¹⁴, in capo alle *societas* che operano nelle diverse fasi della filiera alimentare.

Ciò è stato reso possibile grazie all'innesto nel *corpus* del summenzionato decreto dell'art. 25-bis.1 ad opera della Legge n. 99/2009¹⁵, il quale ha comportato l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto dei delitti contro l'industria e il commercio¹⁶, tra i quali figurano anche i delitti volti a reprimere le c.d. frodi alimentari di natura commerciale.

Appartengono a tale gruppo di c.d. reati alimentari delitti che attengono direttamente alla materia alimentare ("*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*" ex art. 516 c.p., e "*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*")

MARINUCCI, *Frode in commercio*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969; C. PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIV, Milano, 1965.

¹⁰ Vedi A. VITALE, *Manuale di legislazione alimentare*, 5ª ed., Milano, 2018, 148.

¹¹ Così A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, 51.

¹² Cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 304.

¹³ D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina delle responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in GU n. 140 del 19 giugno 2001; emanato in attuazione dell'art. 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in GU serie generale n. 250 del 25 ottobre 2000, Suppl. Ordinario n. 176.

¹⁴ Nonostante la rubrica del D. Lgs. n. 231/2001 ed anche il testo dell'art. 1 facciano espresso riferimento ad una responsabilità da reato di carattere amministrativo, ciò non ha impedito il sorgere di una diatriba circa la natura della stessa. La questione presenta un'importanza non solo teorica, ma anche pratica, in quanto dalla sua risoluzione dipendono l'individuazione dei principi generali di riferimento e della normativa applicabile in caso di lacune, nonché il corretto coordinamento con la normativa sovranazionale. Non si pretende in tale sede di analizzare compiutamente le plurime ed articolate argomentazioni che hanno animato e continuano ad animare tale dibattito, basti qui rinviare da un lato agli scritti dei sostenitori della natura amministrativa di suddetta responsabilità, *ex multis* M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002, 398; G. MARINUCCI, *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003, 1193 ss.; supportati anche da alcune pronunce giurisprudenziali, si veda Cass. pen. sez. Un., del 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert. Dall'altro a quelli della dottrina, che oggi sembra essere dominante, la quale propende per la natura penale, tra i primi commentatori ad esprimersi in tal senso: E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. e giust.*, 2001, 23, 8; A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 1109 ss.; T. PADOVANI, *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in AA. VV. *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva*, G. DE FRANCESCO (a cura di), Torino, 2004, 13 ss.; C. E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento: profili sistematici*, in AA. VV. *Societas puniri potest*, PALAZZO (a cura di), Milano, 2003, 23. Quest'ultima posizione sembra essere stata avallata anche da una certa giurisprudenza di legittimità, Cass. pen. sez. II, del 20 dicembre 2005, n. 3615, Jolly Mediterraneo s.r.l. Va, infine, segnalato che si è prospettata anche una terza via interpretativa, secondo la quale si tratta di un "*tertium genus*", partecipe della natura di entrambi gli illeciti, così D. PULITANÒ, *La responsabilità "da reato" degli enti; i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 419; A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. e eco.*, 2002, 58; tale via sembra essere anche quella intrapresa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte; si veda quanto affermato dalla Cass. pen. sez. Un., del 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp.

¹⁵ Le modifiche apportate al D. Lgs. sono state disposte dall'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", in GU n. 176 del 31 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 136.

¹⁶ In argomento M. ARENA, *I nuovi reati presupposto del D. Lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2009, 53 ss.

ex art. 517-*quater* c.p.) e norme incriminatrici che, sebbene non siano pensate dal Legislatore esclusivamente in riferimento al settore alimentare, lo intersecano ogniqualvolta le condotte tipiche hanno ad oggetto alimenti (“*Frode nell’esercizio del commercio*” di cui all’art. 515 c.p., e “*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*” di cui all’art. 517 c.p.).

Tali incriminazioni, coerentemente alla classe di delitti di appartenenza, riguardano prettamente l’ambito economico-commerciale della materia, rimanendo escluso il complementare profilo della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Viene, infatti, *ivi* stabilita la rilevanza penale di comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi di quel minimo di correttezza ed onestà che dovrebbero sempre caratterizzare le transazioni commerciali e che per tale ragione risultano lesivi della lealtà dei traffici commerciali¹⁷, impedendo al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche degli alimenti e al contempo determinando un’alterazione della leale concorrenza fra gli operatori economici del settore, realizzando forme di competizione sleale¹⁸.

È bene precisare come il Legislatore non abbia per il tramite di tali fattispecie delittuose inteso sanzionare penalmente comportamenti direttamente lesivi di interessi generali del sistema economico, quanto piuttosto abbia inteso tutelarli in via anticipata, mediante l’incriminazione di condotte che mettono in pericolo gli interessi di una pluralità indistinta di persone, determinando un pregiudizio nei confronti della buona fede degli scambi commerciali¹⁹. Al contempo non è corretto affermare che assume rilievo, ai fini della integrazione delle fattispecie in esame, la lesione di interessi, pur *lato sensu* economici, ma di carattere meramente individuale, i quali ricevono espressa tutela nel Titolo XIII, dedicato ai delitti contro il patrimonio. Le condotte incriminate dalle norme in esame costituiscono, infatti, pur sempre frodi *in incertam personam*²⁰, il disvalore delle quali si sostanzia nel fatto che tali pratiche commerciali sleali si rivolgono potenzialmente alla massa dei consumatori di alimenti.

Non si può, infine, sottacere che i delitti contro l’industria e il commercio, predisposti dal Legislatore a tutela della correttezza e della probità degli scambi commerciali, quando riferiti al settore alimentare, garantiscono anche una tutela indiretta della salute dei consumatori, la quale richiede indubbiamente la capacità di operare scelte consapevoli e ponderate sulla base delle reali caratteristiche qualitative dei prodotti che vengono offerti sul mercato, attitudine che viene irrimediabilmente pregiudicata da siffatte condotte tipiche, incidendo queste sulla correttezza e sulla trasparenza del mercato alimentare²¹.

L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ha, dunque, interessato, in ragione del peculiare oggetto materiale di tali delitti, gli enti, tra quelli appartenenti al novero dei soggetti destinatari della c. d. normativa 231, così come individuati dall’art. 1 del più volte menzionato D. Lgs. n. 231/2001,

¹⁷ Si veda V. PACILEO, *Reati alimentari*, Milano, 1995, 36.

¹⁸ Sul punto G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de jure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Legisl. pen.*, 2019, 20.

¹⁹ Sul punto R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, cit., 161.

²⁰ In argomento C. PEDRAZZI, *Economia pubblica industria e commercio (delitti contro la)*, cit., 278, evidenzia come si tratti di comportamenti i quali, arrecando pregiudizio al corretto esercizio di un’attività industriale o commerciale, colpiscono gli interessi di una pluralità indistinta di persone e si collocano pertanto ad un livello intermedio tra gli interessi globali dell’economia e quelli patrimoniali dei singoli.

²¹ Sono di tale avviso G. PICA, voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir. agg.*, vol. VI, Milano, 2002, 492; G. TOSCANO, *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari*, cit., 20; mentre V. PACILEO, *Reati alimentari*, cit., 36, afferma che “*si può ammettere che essi tutelino altresì, almeno indirettamente, la salute del consumatore, in considerazione del fatto che la vendita di un alimento qualitativamente diverso da quello che appare può incidere negativamente sulla dieta dell’acquirente e in definitiva contribuire a compromettere il suo stato di salute inteso come completezza di benessere fisico e mentale.*”

che svolgono, servendosi di un'apprezzabile organizzazione di mezzi e di risorse umane e mossi da finalità di lucro, in via esclusiva od anche congiuntamente ad altre attività, una qualsiasi delle attività connesse alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e più in generale ad una delle numerose fasi che susseguendosi l'una all'altra compongono la complessa filiera alimentare.

Qualora, dunque, una delle summenzionate fattispecie astratte, sulla base dei criteri oggettivi e soggettivi di ascrizione della responsabilità alla *societas* richiamati agli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001, sia imputabile all'ente operante nell'ambito della filiera alimentare, il Legislatore dispone l'applicazione della sola sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, rimanendo preclusa al giudice la possibilità di irrogare sanzioni interdittive, le quali stando al disposto dell'art. 13 del summenzionato decreto possono applicarsi solo “*in relazione ai reati per le quali sono espressamente previste*”.

Gli enti appartenenti alla filiera alimentare sono, pertanto, oggi chiamati a dotarsi, conformemente a quanto richiesto dal c. d. decreto 231, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo²² che sia in concreto idoneo a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di soggetti che rivestono una posizione apicale o di quelli sottoposti alla loro direzione o vigilanza, anche di siffatto gruppo di reati alimentari.

È stato osservato come i modelli di organizzazione, gestione e controllo assolvano “*un ruolo sistematico autenticamente fondativo nel nuovo sistema della responsabilità da reato degli enti*”²³. Tale affermazione si spiega tenendo conto del fatto che il Legislatore delegato, a seguito della maturata consapevolezza che il crimine d'impresa affonda le proprie radici nella struttura organizzativa della *societas*²⁴, richiede, la sussistenza di un peculiare legame fra lo specifico reato commesso dal soggetto qualificato ed un difetto gestionale²⁵. In altre parole, che la commissione della condotta penalmente rilevante sia stata consentita o addirittura agevolata dalla presenza di carenze ed inefficienze nell'organizzazione aziendale.

²² Numerosi sono i contributi provenienti dalla dottrina tesi a sviscerare il vasto e complesso tema dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; pertanto senza alcuna pretesa di esaustività, fra i tanti, si rinvia a: R. RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le società*, 2001, 1032 ss.; R. MARRAFFA, *D. Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti. Commento, giurisprudenza e legislazione*, Trani, 2006, 43 ss.; M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008, 125 ss.; C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti. Guida al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, G. LATTANZI (a cura di), 2ª ed., Milano, 2010, 152 ss.; A. TONANI, *Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2010, 231 ss.; C. BERTI, *I “Modelli di organizzazione e gestione” previsti dal d. lgs. n. 231/2001: natura ed inquadramento giuridico*, in *Contratto e impresa*, n. 4/5, 2012, 1239 ss.; N. ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2012; C. PIERGALLINI, *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte I, in *Cassazione penale*, n. 1, 2013, 376 ss. e parte II, in *Cassazione penale*, 2013, n. 2, 842 ss.; R. LOTTINI, *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, parte I, in *Giurisprudenza di merito*, n. 10, 2013, 2255 ss.; M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2, 2016, 66 ss.; S. PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 3, 2016, 874 ss.; A. PRESUTTI, A. BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, 2ª ed., Milano, 2018; 93 ss.

²³ Così C. PIERGALLINI, *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte I, in *Cassazione penale*, cit., 377.

²⁴ Tale aspetto è stato correttamente messo in luce da R. LOTTINI, *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (parte I)*, in *Giurisprudenza di Merito*, cit., 2255.

²⁵ Così O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, G. LATTANZI (a cura di), 2ª ed., Milano, 2010, 93.

L'ente è, quindi, chiamato a rispondere soltanto al verificarsi dell'ulteriore condizione che nei suoi confronti sia possibile muovere un rimprovero per "colpa di organizzazione"²⁶, la quale rappresenta, dunque, il criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità all'ente. Siffatto atteggiamento "colposo" sarà ravvisabile in capo allo stesso ogniquale volta non abbia provveduto a dotarsi di tutte le cautele idonee ad evitare la commissione dell'illecito penale²⁷. Specularmente la predisposizione e l'adozione di tutte le misure di carattere organizzativo, gestionale e procedurale che appaiono necessarie per prevenire la commissione di reati da parte di soggetti inseriti nella compagine aziendale, impedisce di muovere un siffatto rimprovero nei suoi confronti e conseguentemente garantisce all'ente di essere esente da responsabilità da reato.

Siffatto dovere di auto-organizzazione dell'ente trova formale consacrazione negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, i quali seppur in termini differenti a seconda che il reato-presupposto sia commesso da un apicale o da un sottoposto, descrivono un complesso meccanismo di ascrizione all'ente dell'illecito amministrativo dipendente da reato, nel quale viene, appunto, attribuita efficacia esimente, al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste, all'adozione ed alla efficace attuazione, prima della commissione del fatto illecito, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi²⁸.

Tali modelli organizzativi non rappresentano altro che un sistema strutturato ed organico di principi di comportamento, procedure operative, presidi di controllo e sanzioni disciplinari, sulla base del quale la *societas* informa la propria organizzazione interna e lo svolgimento della propria attività²⁹, con il primario fine di gestire i rischi-reato generalmente connessi all'esercizio di attività d'impresa³⁰. Nonostante il loro carattere facoltativo, messo in luce tanto dalla dottrina³¹ quanto dalla

²⁶ Per un'analisi più approfondita si rinvia a C. E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2006, 167 ss.

²⁷ Sul punto si può richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del 24 aprile 2014, n. 38343, P. G., R. C., Espenhahn e altri, nella quale viene ribadito che "in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. In senso analogo Cass. pen. sez. VI, del 18 febbraio 2010, n. 27735, Scarafia, secondo la quale "[...] il sistema prevede la necessità che sussista la così detta colpa di organizzazione dell'ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo".

²⁸ In A. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 96, l'autore dopo aver affermato che secondo le opinioni penalistiche più accreditate l'adozione del modello rappresenta una vera e propria esimente, riferisce anche la diversa ricostruzione della dottrina procesualpenalistica, secondo la quale è corretto attribuire all'istituto la valenza di fatto impeditivo. Tale ultima posizione viene riassunta riportando le parole di P. FERRUA, *Le anomalie del regime probatorio nel processo penale contro gli enti: onere della prova e incompatibilità a testimoniare*, in *Giur. It.*, 2009, 1846, secondo il quale "[è] l'assenza di ogni colpa organizzativa a configurarsi come un fatto impeditivo, la cui prova grava interamente sulla difesa che, per schivare la condanna, deve documentare l'adozione di un'efficace modello organizzativo".

²⁹ Si veda sul punto S. PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001*, cit., 875.

³⁰ M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001*, cit., 134, argomenta ulteriormente sul punto affermando che "attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la loro proceduralizzazione si vuole, da un lato determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente di poter incorrere illecito passibile di sanzione la cui commissione è fortemente censurata dalla società", in quanto contraria alla sua politica aziendale, anche quando potenzialmente possa tradursi in un vantaggio economico per la stessa; "dall'altro, grazie ad un costante sistema di controllo e di vigilanza, consente di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati."

³¹ La dottrina maggioritaria sostiene che l'adozione di siffatti modelli abbia carattere facoltativo, in tal senso, fra gli altri, A. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 99; tale impostazione ha trovato conferma anche nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex D. Lgs. n. 231/2001" elaborate da Confindustria, Milano, 2008, 34. Mentre distinguono tra il modello destinato a prevenire la commissione di reati da parte di apicali e quello finalizzato alla

giurisprudenza³², questi costituiscono, dunque, da un lato il primario strumento di cui l'ente può servirsi per prevenire la commissione di illeciti penali al suo interno, indirizzando la propria politica aziendale al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza, e dall'altro uno schermo protettivo per la *societas* per evitare le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'accertamento di una sua responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Inoltre, la predisposizione e l'efficace attuazione di un adeguato *compliance programs*, successivamente al verificarsi di un fatto costituente reato, ma pur sempre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, vengono ritenute dal Legislatore sintomatiche della volontà dell'ente di ripristinare la legalità violata, sicché permettono a questo di beneficiare di una cospicua attenuazione delle conseguenze giuridiche ed economiche nei casi in cui si riconosca la sussistenza di una sua responsabilità amministrativa.

Dalla lettura degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 emerge un quadro normativo scarso di indicazioni in merito al contenuto minimo che siffatti modelli debbono presentare affinché possa essere loro riconosciuta efficacia esimente. Il Legislatore, infatti, non si è spinto fino a dettare norme sufficientemente specifiche e dettagliate aventi ad oggetto il loro contenuto effettivo³³, limitandosi a delineare soltanto lo "scheletro" del modello, mediante la indicazione delle esigenze che questi debbono soddisfare affinché possano essere ritenuti idonei³⁴.

Tale scelta deriverebbe dalla oggettiva impossibilità di disciplinare il loro contenuto in modo analitico, alla luce della variegata morfologia che contraddistingue gli enti destinatari della c.d.

prevenzione dei reati commessi dai sottoposti, ritenendo obbligatoria l'adozione solo di quest'ultimo: D. PULITANÒ, *Responsabilità "da reato" degli enti: criteri di imputazione*, cit., 431; e G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, 195. Conclusioni diametralmente opposte sono, invece, sostenute da R. RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in AA. VV. *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Milano, 2003, 82, secondo il quale sarebbe obbligatoria solo l'adozione del modello organizzativo di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. Appare opportuno segnalare come sta trovando sempre maggiori consensi in dottrina l'opinione della natura obbligatoria dell'adozione del modello organizzativo, non tanto per l'ente, quanto per coloro che sono chiamati ad amministrarlo. Tale conclusione viene fatta discendere dalla corretta applicazione del principio di adeguatezza degli assetti organizzativi interni all'impresa, sancito dagli artt. 2381 c.c. e 2403 c.c., così come riformati dal Legislatore nel 2003. Secondo i sostenitori di questo indirizzo, infatti, il rispetto di tale principio richiederebbe che ciascuna fase dell'attività venga formalizzata in un procedimento, oggetto di valutazioni preventive in ordine alla sua adeguatezza e soggetto a continui controlli volti a verificarne la corretta applicazione; di fatto rendendo inevitabile l'adempimento di siffatti obblighi mediante l'adozione di un modello organizzativo. Si vedano sul punto M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, cit., 128 ss.; R. LOTTINI, *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, cit., 2256-2257; C. PIERGALLINI, *Paradigma dell'autocontrollo penale*, pt. 1, cit., 383; N. ABRIANI, *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, cit., 193. Anche la giurisprudenza civile sembra essersi orientata in questo senso, Trib. Civ. Milano del 13 febbraio 2008, n. 1774, in *Giur. comm.*, 2009, 177, il quale nella decisione parla di un dovere dell'amministratore di attivazione per l'adozione del Modello, e sulla base di tale motivazione ha condannato il presidente con funzioni delegate di una società di capitali priva del "modello 231" a risarcire i danni patiti dall'ente, in termini di sanzioni pecuniarie, per effetto della mancata attivazione del presidio preventivo.

³² Tanto la giurisprudenza di merito, si veda ad esempio Trib. Milano del 20 marzo 2007, My Chef s.r.l., in *Dir. prat. soc.*, 2007, 71 ss., quanto quella di legittimità hanno ribadito la facoltatività dell'adozione di modelli organizzativi da parte degli enti. In tale senso Cass. pen. sez. VI, del 23 giugno 2006, n. 32627, La Fiorita S.c.a.r.l, la quale ha affermato che "il giudice penale, nel revocare la misura cautelare interdittiva, non può imporre all'ente l'adozione coattiva dei Modelli Organizzativi, la cui adozione, invece, è sempre spontanea [...]".

³³ Su tale punto si registra una posizione unanime della dottrina, tra gli altri R. MARRAFFA, *D. Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti*, cit., 44; M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001*, cit., 127; M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, cit., 70; A. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 102.

³⁴ Per tale ragione S. PETTINATO, *I modelli organizzativi e di gestione del d. lgs. 231/2001 e la responsabilità legale delle società e degli enti per i reati commessi dai loro appartenenti: note illustrative aggiornate*, in *Fisco*, n. 23, 2005, 3480 ss., si riferisce agli stessi come "requisiti di validità" del modello organizzativo.

normativa 231. La struttura e le dimensioni aziendali, la collocazione geografico-ambientale, le risorse economiche di cui l'ente può disporre, nonché gli specifici reati che sono riconducibili alla attività svolta, sono solo alcuni degli indici che danno conto della impossibilità per il Legislatore di elaborare un paradigma unico³⁵. D'altro canto la opposta scelta legislativa avrebbe determinato la creazione di un “*sistema poco elastico e sicuramente non in grado di adattarsi alle molteplici e multiformi realtà aziendali, vanificando irrimediabilmente la concreta idoneità dei modelli adottati*” a prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti³⁶.

In un'ottica rivolta alla piena valorizzazione dell'autonormazione³⁷, compete pertanto a ciascun ente, e, dunque, anche a quelli appartenenti alla filiera alimentare, il compito di dare concreta attuazione al dato normativo, tramite l'elaborazione di norme “interne” necessariamente plasmate sulle peculiarità della singola realtà aziendale, le quali, incidendo sulla organizzazione e sulla gestione della *societas*, appaiano come le più idonee a prevenire la commissione da parte di apicali e sottoposti di reati dai quali può sorgere una sua responsabilità. In definitiva, quindi, è la funzione preventiva propria dei modelli di organizzazione, gestione e controllo “*ad atteggiarsi come la “bussola” che deve costantemente guidare l'elaborazione del loro contenuto*”³⁸.

Sebbene nella prassi abbia carattere assolutamente prevalente la tendenza a predisporre un unico documento, e non vi è alcun motivo di ritenere che ciò costituisca una pratica illegittima³⁹, il parzialmente diverso atteggiarsi del criterio soggettivo di ascrizione della responsabilità all'ente, a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un apicale o da un sottoposto, ha ripercussioni anche sul contenuto dei due modelli organizzativi, conformemente a quanto emerge dalla lettura dei più volte menzionati artt. 6 e 7⁴⁰.

Quanto alla redazione di un modello organizzativo, che sia realmente idoneo a prevenire la commissione di illeciti penali da parte di apicali, il secondo comma dell'art. 6 stabilisce che questa non possa prescindere dalla attività di mappatura delle aree di rischio. Tale fase cognitivo-rappresentativa⁴¹ è funzionale alla compiuta determinazione delle c.d. aree sensibili, ossia di quei settori e processi⁴² nel cui ambito appare radicato il rischio che siano commessi uno o più reati fra

³⁵ Cfr. A. BERNASCONI, *L' esimente: il modello organizzativo per i reati degli “apicali”*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 102.

³⁶ Sul punto si veda O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 99.

³⁷ Così M. COLACURCI, *L' idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, cit., 71.

³⁸ In argomento C. PIERGALLINI, *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte I, cit., 377.

³⁹ In tal senso si è espresso C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 121.

⁴⁰ A proposito della natura dualistica del sistema della responsabilità degli enti in A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *I Modelli di organizzazione previsti dal d. lg. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le società*, n. 2, 2002, 143 ss., si fa riferimento ad un vero e proprio “*sdoppiamento dei modelli*”, riconducibile “*ai differenti presupposti su cui si basa la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale e da quelli sottoposti all'altrui direzione*”, in funzione dei diversi compiti che tali modelli dovranno assolvere in relazione a ciascuno dei due casi.

⁴¹ Sulle possibili modalità operative attraverso le quali dovrebbe essere condotta la attività di mappatura delle aree di rischio si rinvia a G. VACIAGO, *L'adozione e l'implementazione del modello*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001: profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008, 259 ss.

⁴² In dottrina è stato correttamente evidenziato che la ricognizione delle probabili sacche di illegalità deve, quando le specifiche peculiarità dell'ente lo rendano opportuno, ricomprendere anche il monitoraggio delle attività poste in essere da soggetti legati all'ente da un rapporto di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, potendo anche da una loro condotta penalmente rilevante sorgere la responsabilità della *societas*. In tal senso si sono espressi O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 96; R. MARRAFFA, *D. Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti*, cit., 59.

quelli che determinano il sorgere di una responsabilità dell'ente⁴³. Auspicabilmente tale attività non dovrà tradursi in una asettica elencazione delle aree di rischio, ma, dovrà contenere anche indicazioni in merito al grado di probabilità del verificarsi della violazione di legge ed alla valutazione dell'intensità del rischio-reato, intesa come la misura dell'impatto sulla *societas* del verificarsi del fatto illecito, ricavata fra gli altri indici anche dalla sanzione comminata⁴⁴.

Gli enti appartenenti alla filiera alimentare dovranno quindi prestare particolare attenzione a quei settori e a quei processi aziendali, direttamente o indirettamente, connessi alla produzione, preparazione, lavorazione, trasformazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, nei quali maggiormente si annida il rischio di commissione di uno o più reati contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001⁴⁵.

Sulla base di quanto emerso dall'attività di *risk assessment*, l'ente dovrà successivamente provvedere alla individuazione di “*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni*”, ossia alla procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio-reato.

Viene richiesto alla *societas* di predisporre protocolli di gestione degli specifici rischi-reato, i quali dettino principi di carattere generale, ai quali deve ispirarsi la complessiva attività di gestione del rischio, e soprattutto puntuali procedure operative e cautele organizzative. Queste ultime, che rappresentano il vero cuore pulsante del modello organizzativo, dovranno essere plasmate su ciascun processo aziendale in cui si annida il rischio di commissione di un illecito penale⁴⁶, “*munite di iper-descrittività*”⁴⁷ e concretamente orientate ad eliminare o quanto meno a minimizzare il rischio-reato; inoltre dovranno essere costruite in modo tale da non poter essere aggirate se non fraudolentemente. In funzione dell'impossibilità di costruire un modello di organizzazione, gestione e controllo valido in assoluto per tutti gli enti che operano nel settore alimentare, non è in tale sede possibile individuare protocolli gestionali ed operativi dal contenuto dettagliato, che debbono in ogni caso essere adottati da tutte le imprese alimentari. Giova ribadire che ciascun ente dovrà plasmare il contenuto dei protocolli tenendo conto delle proprie dimensioni e della propria struttura organizzativa, della fase o delle fasi della filiera alimentare direttamente coinvolte dalla attività svolta ed anche della sua storia passata⁴⁸.

⁴³ Cfr. O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 96

⁴⁴ In argomento C. PIERGALLINI, *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte II, in *Cassazione Penale*, n. 2, 2013, 843; e M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001*, cit., 163.

⁴⁵ In A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, cit., 128; l'autore, riferendosi ad un'ipotetica società che si occupa della lavorazione di prodotti alimentari, indica in via esemplificativa i possibili processi sensibili. Si tratta delle attività di: “*acquisto della materia prima [...]; scarico in magazzino della materia prima [...]; campionamento e analisi della materia prima [...]; filtrazione, stoccaggio, lavorazione, assemblaggio, trasformazione o miscelazione della materia prima [...]; vendita del prodotto alimentare finito [...]; gestione del SIAN [ossia il registro telematico unificato di servizi del comparto agroalimentare istituito ai fini di rendicontazione ufficiale delle movimentazioni da parte degli operatori economici del settore, degli oli vergini e extravergini d'oliva, delle paste alimentari e sfarinati, delle sostanze zuccherine, del burro, della filiera del latte di bufala e dei prodotti vitivinicoli]; preparazione/etichettatura prodotto finito confezionato [...].*”

⁴⁶ Cfr. M. IPPOLITO, *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, cit., 172.

⁴⁷ In argomento C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 182 ss.

⁴⁸ In M. BONSENGA, G. DE PASCALIS, *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 2, 2017; con un apprezzabile tentativo, vengono individuate in via esemplificativa alcune delle cautele che un ente “virtuoso”, il quale opera nella fase della produzione di alimenti, dovrebbe adottare per prevenire il rischio di commissione del delitto di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 c.p. Si legge, dunque, che “*dovrà in primis valutare e selezionare i fornitori e i sub-fornitori di materie prime, attraverso schemi standardizzati e*

Procedendo nell'analisi del contenuto dei modelli organizzativi di cui all'art. 6, questo dispone che in essi dovranno essere individuate anche le “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”. Si tratta di un punto nevralgico nella prevenzione del rischio-reato, in quanto la irrazionale distribuzione delle risorse finanziarie e/o l'occultamento di fondi spesso permettono o comunque agevolano la commissione di delitti; al contempo “*il perseguimento di una politica societaria ispirata ai canoni della legalità e della trasparenza non può prescindere dallo stanziamento di congrue risorse finanziarie*”⁴⁹.

I destinatari della “normativa 231”, e per quanto di interesse ai fini della presente trattazione le imprese alimentari, sono, dunque, chiamati a stabilire regole ispirate ai “*canoni di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale*”⁵⁰, volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, sì da rendere ricostruibile anche *ex post* il percorso compiuto dal denaro⁵¹. Inoltre, un efficace sistema di ripartizione e gestione delle risorse finanziarie deve prevedere tempestive modalità di individuazione ed attivazione nel caso in cui si verificano segnali d'allarme, i c. d. *red flag*⁵², i quali ad esempio potranno essere individuati nella corresponsione di provvigioni a consulenti esterni di molto maggiori rispetto gli usi vigenti oppure nella effettuazione di una operazione finanziaria dal carattere anomalo rispetto al mercato alimentare⁵³.

L'art. 6 del D. lgs. n. 231/2001 prosegue, poi, richiedendo all'ente di predisporre adeguati meccanismi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza⁵⁴, un organismo interno all'ente, preferibilmente *ad*

dovrà sempre contrattualizzare il rapporto di fornitura; occorrerà prestare attenzione anche a quegli indicatori (red flag) che potrebbero far sospettare la provenienza illecita delle materie prime impiegate, [...]; una volta selezionati, i fornitori dovranno garantire, attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali, la provenienza di determinate materie prime nonché l'assenza di nocività per i consumatori finali; sui prodotti oggetto di fornitura la società dovrà svolgere, a campione, analisi chimiche ed organolettiche prima e dopo la stipulazione del contratto; [...] si doterà di una procedura ambientale di gestione del magazzino (botti, silos, serbatoi, ecc.) per prevenire il rischio di alterazioni del prodotto.”

⁴⁹ Si veda O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 97.

⁵⁰ Cfr. Linee Guida elaborate da Confindustria, 2014, 48.

⁵¹ In argomento R. LOTTINI, *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, parte I, cit., 2264. In giurisprudenza Trib. Milano, del 20 settembre 2004, in *Guida dir.*, n. 47, 2004, 77, ha affermato che a tal fine sarà necessario tenere in debita considerazione i meccanismi di creazione di fondi extracontabili, le modalità di redazione dei bilanci, i meccanismi di fatturazione infragruppo ed anche gli spostamenti di liquidità da una società all'altra del gruppo.

⁵² Trib. Milano, del 28 ottobre 2004, in *Foro it.*, 2005, n. 2, 269, ha ritenuto inidoneo il modello di organizzazione e gestione adottato dalla società imputata in quanto non prevedeva strumenti idonei ad individuare elementi sintomatici di irregolarità nella gestione, quali la presenza di conti correnti riservati all'estero, l'utilizzazione di intermediari esteri al fine di rendere più difficoltosa la scoperta della provenienza dei pagamenti, la periodicità dei pagamenti in relazione alla scadenza delle gare d'appalto indette dalla società.

⁵³ Sul punto P. IELO, *Compliance programs: natura e funzioni del sistema della responsabilità degli enti*, *Modelli organizzativi e D. Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 1, 2006, 110.

⁵⁴ Alcuni autori ritengono che la disciplina dell'Organismo di Vigilanza (OdV) rappresenti uno dei punti più oscuri dell'intero sistema normativo delineato dal D. Lgs. n. 231/2001. A dispetto dell'indubbia importanza del ruolo ricoperto da tale organismo nel “sistema 231”, appare chiaramente che il Legislatore si sia limitato ad indicare, tra l'altro in modo generico, soltanto le funzioni ad esso demandate ed i poteri che a tal fine gli debbono essere conferiti, mentre nulla viene stabilito riguardo altrettanti importanti aspetti, quali le modalità di nomina e la sua composizione, i requisiti dei quali debbono essere in possesso i suoi componenti ed i rapporti con gli altri organi sociali; profili che sono stati dunque oggetto dell'opera interpretativa di dottrina e giurisprudenza. Per una più compiuta ed approfondita disamina circa tali aspetti, che per esigenze di trattazione non pare qui opportuno sviscerare nel dettaglio, si rinvia a F. LEDDA, P. GHINI, *L'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001: caratteristiche e requisiti*, in *Azienda e fisco*, n. 22, 2008, 12 ss.; U. LECIS, *L'Organismo di Vigilanza e l'aggiornamento del modello organizzativo*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2006; M. RABITTI, *Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l'incerta figura dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010, 27 ss.; M. VIZZARDI, *Osservazioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010; N. ABRIANI, F. GIUNTA, *L'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2012, 192 ss.; S. GIAVAZZI, *Poteri e autonomia dell'organismo di vigilanza: prime certezze, nuove incertezze*, in *Le società*, n. 11, 2012, 1218 ss.; C. PIERGALLINI,

hoc costituito, e dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, il quale si somma agli organi sociali già esistenti e si distingue da questi in virtù delle funzioni ad esso attribuite, ossia vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento.

La necessità di predisporre adeguati canali di informazione deriva dalla constatazione che un congruo ed aggiornato sapere, in aggiunta al riconoscimento in capo all'OdV di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appaiono quali condizioni imprescindibili affinché questo sia messo nella condizione di poter espletare compiutamente le proprie funzioni di vigilanza.

Il modello organizzativo adottato dovrà prevedere anche un articolato sistema disciplinare⁵⁵, componente ritenuta indispensabile per garantire allo stesso un adeguato tasso di effettività, in quanto volto a disincentivare il compimento di condotte penalmente rilevanti o che costituiscono violazioni dei dettati protocolli, anche quando queste risultano solo potenzialmente prodromiche alla commissione di reati⁵⁶. L'ente dovrà individuare nel dettaglio le misure disciplinari alle quali si espone chiunque non osservi le cautele organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili in una prospettiva di gravità crescente. Le sanzioni, necessariamente calibrate anche sul ruolo ricoperto dal destinatario all'interno dell'organigramma aziendale, “*dovrebbero spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra il soggetto agente e l'ente nel caso di violazioni più gravi*”⁵⁷.

Una recente modifica dell'art. 6 intervenuta con Legge 30 novembre 2017, n. 179⁵⁸, ha determinato l'aggiunta nel testo della norma dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Sono state così introdotte una serie di disposizioni in tema di *whistleblowing*⁵⁹, volte a tutelare il lavoratore che effettua segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto reati, o relativamente a violazioni del modello delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

Consegue che gli enti dovranno implementare il modello di organizzazione, gestione e controllo già adottato, o eventualmente predisporre uno nuovo, provvedendo innanzitutto ad istituire uno o più canali, di cui almeno uno di natura informatica, mediante i quali effettuare tali segnalazioni, che siano idonei a garantire la riservatezza circa l'identità del *whistleblower* nel corso di tutta la fase di gestione della segnalazione. L'ente dovrà, inoltre, integrare il sistema disciplinare, stabilendo l'applicazione di sanzioni nei confronti, da un lato, di coloro che violano le misure di tutela del segnalante, ossia

Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d. lgs. n. 231/2001), parte I, cit., 382 ss.; C. PAONESSA, *Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nella implementazione dei modelli organizzativi e gestionali nella realtà aziendale*, in *Giustizia Penale*, n. 7, pt. 2, 2014, 440 ss.; C. COLOMBO, A. MANICCIA, V. TESCIONE, *L'Organismo di vigilanza ex D. L. Vo. n. 231/01 requisiti, funzioni e profili problematici*, in *Rivista Penale*, n. 10, 2016, 844 ss.; V. SALAFIA, *Responsabilità dell'organismo di vigilanza delle società*, in *Le società*, n. 5, 2017, 541 ss.

⁵⁵ In merito ad una più ampia disamina circa le funzioni ed il contenuto del sistema disciplinare si rinvia a C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 166; A. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli “apicali”*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 125 ss.; N. ABRIANI, F. GIUNTA, *Il sistema disciplinare all'interno del modello di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2013, 261 ss.

⁵⁶ Cfr. R. LOTTINI, *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (parte I)*, cit., 2265.

⁵⁷ Sul punto si vedano le Linee Guida elaborate da Confindustria, 2014, 50-51.

⁵⁸ Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, in GU serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017.

⁵⁹ Per un più approfondito commento sulle novità legislative si rinvia A. FRIGNANI, “*Whistleblowing*”: *finalmente una legge generale ad hoc. Luci e ombre*, in *Nuovo notiziario giuridico*, n. 1, 2018, 51 ss.; G. MASSARI, *Il whistleblowing all'italiana: l'evoluzione del modello sino alla legge n. 179 del 2017*, in *Studium iuris*, n. 9, 2018, 981 ss.; V. FERRANTE, *Novità per il settore pubblico e privato in tema di “whistleblowing”*, in *Il lavoro nel diritto*, n. 2, 2018, 145 ss.

compiono atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, e dall'altro del lavoratore che effettua con dolo o colpa grave una segnalazione risultata poi infondata.

Passando all'analisi dei contenuti normativi del modello di organizzazione e gestione volto a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, dobbiamo far riferimento a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001. Anche in relazione a tali modelli il Legislatore delegato si limita ad indicare le finalità cui questi debbono tendere, prevedere *“misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*, puntualizzando che nella loro predisposizione si dovrà tener conto della natura e delle dimensioni dell'ente, nonché del tipo di attività svolta. In assenza di una qualsivoglia indicazione normativa in merito al contenuto di tale modello ed alle metodologie da seguire per la sua adozione ed attuazione, si ritiene che anche in relazione alla sua predisposizione si dovrà necessariamente procedere in primo luogo alla mappatura delle aree di rischio e successivamente alla individuazione di regole organizzative e procedurali conformate sugli specifici compiti svolti dai sottoposti.

Alla carenza delle prescrizioni in ordine ai contenuti del modello in esame fa da contraltare la espressa regolamentazione delle sue condizioni di efficacia. Il Legislatore delegato richiede, infatti, ai fini della sua efficace attuazione, da un lato che vengano predisposti adeguati meccanismi volti a verificarne periodicamente il funzionamento e ad aggiornarne il contenuto quando ciò si renda necessario a seguito della scoperta di significative violazioni delle prescrizioni o nel caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività⁶⁰, e dall'altro la costruzione di un idoneo sistema disciplinare funzionale a fungere da deterrente nei confronti dei sottoposti.

La scelta legislativa di far gravare totalmente in capo all'ente la individuazione delle specifiche cautele organizzative ed operative per la gestione del rischio-reato⁶¹, è parzialmente mitigata da quanto disposto dal terzo comma dell'art. 6. Viene, infatti, *ivi* riconosciuta all'ente *“virtuoso”* la possibilità di predisporre siffatto modello sulla base di codici di comportamento adottati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli enti⁶². Affinché siffatti codici di comportamento possano compiutamente adempiere a tale funzione di orientamento ed al contempo al fine di *“evitare la proliferazione di codici “di comodo” o “di mera facciata”*⁶³, il Legislatore demanda all'autorità statale il compito di valutarne l'idoneità tecnico-operativa a fornire *“norme di indirizzo”* per l'adozione e l'attuazione di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

⁶⁰ È stato rilevato come nella prassi anche tali compiti, inerenti il controllo del corretto funzionamento e dell'osservanza del modello e il suo aggiornamento, siano affidati all'Organismo di Vigilanza, così M. COLACURCI, *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, cit., 71.

⁶¹ In argomento O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 98, evidenzia come la diversa scelta legislativa di affidare in modo esclusivo a ciascuna *societas* la creazione del modello, avrebbe determinato una situazione paradossale per la quale sarebbe stato *“incaricato della creazione della regola il suo stesso destinatario”*, con la conseguenza che sarebbe stata ulteriormente attenuata la già debole presunzione di validità del modello. Nello stesso senso si è espresso R. RORDORF, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in AA. VV. *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, cit., 89; mentre si segnala la contraria opinione di P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA. VV. *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 55, a parere del quale sarebbe stato opportuno affidare in via esclusiva la redazione del modello agli enti.

⁶² Stando a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo, d. m. 26 giugno 2003, n. 201, è previsto un previo vaglio sulla legittimazione della associazione di categoria a presentare il codice di comportamento. Per rendere possibile la verifica della sua rappresentatività, questa dovrà inviare alla Direzione generale della giustizia penale presso il Ministero della Giustizia, insieme al Codice di comportamento redatto, anche il proprio statuto e il proprio atto costitutivo. Qualora tale adempimento non venga effettuato o nel caso in cui dalla verifica emerga che la associazione non è rappresentativa della categoria di enti, il procedimento si arresterà a tale fase preliminare.

⁶³ Così in Relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001.

Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria, anche nell'ipotesi in cui abbiano passato il vaglio di idoneità a cura del Ministero della Giustizia senza alcun rilievo, in ragione del fatto che contengono affermazioni di carattere generale e che si rivolgono ad un eterogeneo gruppo di enti, assolvono nei confronti di questi esclusivamente una funzione di indirizzo⁶⁴. Affinché il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla *societas* possa, dunque, essere ritenuto idoneo, non basterà traslare in esso il contenuto del codice di comportamento, ma quest'ultimo dovrà pur sempre essere calato all'interno della singola realtà aziendale e dovrà essere plasmato sulle specifiche peculiarità organizzative e gestionali di questa⁶⁵. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità⁶⁶, la quale ha avuto modo di ribadire che la pedissequa riproduzione nel modello adottato dall'ente delle cautele individuate nelle Linee guida non vincola in alcun modo il giudice a riconoscere allo stesso efficacia esimente, permanendo in capo a questo, in sede di accertamento giudiziale della responsabilità da reato dell'ente, una discrezionalità di valutazione circa l'idoneità del modello adottato a prevenire reati della specie di quello verificatosi, potendo i codici di comportamento costituire esclusivamente un termine di confronto⁶⁷.

Ai fini della presente trattazione, appare di particolare interesse soffermarsi, seppur brevemente, sulla Linee Guida elaborate da Confindustria⁶⁸, la quale rappresenta attualmente la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e dei servizi in Italia, e da Confagricoltura⁶⁹, l'organizzazione di rappresentanza e tutela dell'impresa agricola italiana, nonché di tutti quegli imprenditori che “svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale”⁷⁰.

⁶⁴ In tal senso si è espresso B. ASSUMMA, *Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2010, 199.

⁶⁵ Sul punto la dottrina appare concorde, si vedano fra gli altri O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 100; A. BERNASCONI, *L' esimente: il modello organizzativo per i reati degli "apicali"*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 139; P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, cit., 55;

⁶⁶ Cass. pen. sez. V, del 30 dicembre 2014, n. 4677, Impregilo S.p.A., ha affermato che “il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero della Giustizia, che, di concerto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale di certo a conferire a tali modelli il crisma dell'incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a una sorta di ipse dixit aziendale e/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati.” La Suprema Corte ha così rovesciato le conclusioni alle quali, in relazione alla stessa vicenda, erano giunti i giudici di merito, i quali, invece, si erano “accontentati” ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente al modello organizzativo adottato, che questo riproducesse pedissequamente le cautele previste nelle Linee Guida elaborate da Confindustria. Per un più approfondito commento alla sentenza della Corte di Cassazione si rinvia a F. LEDDA, *Idoneità dei modelli organizzativi: dalla teoria alla pratica e viceversa*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2014; e A. BERNASCONI, “Razionalità” e “irrazionalità” della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi, in *Diritto penale e processo*, 2014, 1429 ss.

⁶⁷ In argomento si veda anche R. RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, cit., 1032.

⁶⁸ La prima versione delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” è stata approvata il 7 marzo 2002, mentre la versione più recente, adottata nel marzo del 2014 ed approvata definitivamente dal Ministero della Giustizia il 21 luglio dello stesso anno, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Il testo integrale aggiornato delle Linee guida è consultabile sul sito di Confindustria, www.confindustria.it.

⁶⁹ Il testo integrale delle “Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” adottate da Confagricoltura, le quali hanno ricevuto l'approvazione del Ministero della Giustizia in data 27 novembre 2015, è consultabile sul sito www.confagricoltura.it.

⁷⁰ Nell'art. 1 dello Statuto confederale, disponibile integralmente sul sito www.confagricoltura.it, si legge che la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in breve Confagricoltura, “rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative. Inoltre, promuove, rappresenta e tutela anche le attività e gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attività direttamente o

Agevolmente si comprende perché le indicazioni in esse fornite ben possono essere assunte dagli enti che operano nell'ambito della filiera alimentare quale punto di riferimento per la individuazione di specifiche cautele organizzative e procedurali volte a prevenire il rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio aventi ad oggetto alimenti.

Appare, innanzitutto, significativo che in apertura di entrambi i documenti venga chiarito espressamente che le indicazioni in essi fornite potranno costituire per le imprese alimentari un utile riferimento per adeguarsi alle prescrizioni normative e che compete esclusivamente al giudice la valutazione circa la idoneità e l'efficace attuazione del modello, pertanto in tale prospettiva è di fondamentale importanza che l'ente compia una seria e concreta opera di adattamento delle misure indicate alle proprie caratteristiche ed al contesto economico, geografico e politico in cui opera⁷¹.

Entrambi i codici di comportamento sono suddivisi in due parti; nella prima, dopo un breve riassunto del quadro normativo in esame, vengono fornite indicazioni di carattere metodologico per la corretta predisposizione del modello, relativamente alle fasi di mappatura delle aree sensibili e di individuazione dei protocolli di gestione del rischio-reato; vengono, poi, dettate norme di indirizzo attinenti a contenuto e funzione del Codice etico, struttura del sistema disciplinare "interno" nei confronti di apicali e sottoposti e, infine, composizione, requisiti, compiti e poteri dell'OdV.

È, però, indubbiamente la seconda parte a rivestire maggior interesse, in quanto si tratta di un'appendice dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*. Più nello specifico vengono qui individuati, in relazione a ciascuna categoria di reati dai quali può discendere una responsabilità dell'ente, i settori e le aree di attività potenzialmente a rischio e contestualmente vengono indicate più dettagliate cautele per la prevenzione dello stesso, le quali possono essere assunte dall'ente, si ribadisce, esclusivamente quale punto di riferimento per l'elaborazione del proprio sistema di gestione dei rischi-reato.

Probabilmente tenuto conto della categoria di appartenenza degli enti ai quali il codice di comportamento adottato da Confindustria si rivolge, i delitti richiamati all'art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001⁷² sono trattati congiuntamente a quelli previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento, contemplati dall'art. 25-*bis* del summenzionato decreto. Il trattamento unitario di categorie di delitti fra loro differenti quanto a bene giuridico tutelato, condotte tipiche ed oggetto materiale della condotta si ritiene abbia in parte pregiudicato la specifica ed autonoma rilevazione delle aree e dei processi produttivi sensibili alla potenziale commissione delle frodi commerciali riguardanti la messa in commercio di alimenti diversi rispetto quanto pattuito o non genuini⁷³, essendo stato piuttosto posto l'accento sulla individuazione delle aree sensibili alla commissione di reati in materia di tutela dei marchi e dei segni industriali.

indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale."

⁷¹ Sul punto Linee guida adottate da Confindustria, cit.,4; nelle quali sul punto viene ulteriormente puntualizzato che "il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell'impresa. Aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa." In merito si vedano anche Linee Guida elaborate da Confagricoltura, 4, dove viene chiarito che "la predisposizione di modelli fotocopia viene scoraggiata in considerazione del fatto che una valutazione di inidoneità del Modello da parte del Giudice penale non pone l'ente al riparo da possibili addebiti ex D. Lgs. n. 231/2001."; ed *ibidem*, 25, nelle quali viene nuovamente ribadito, richiamando anche le osservazioni sull'argomento contenute nelle Linee Guida elaborate da Confindustria, che queste rappresentano per gli enti associati esclusivamente un supporto, "una base di lavoro" alla quale "ispirarsi per la costruzione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente."

⁷² Cfr. Linee guida adottate da Confindustria, cit., 113 ss.

⁷³ In argomento si vedano anche le osservazioni di A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, cit., 98 ss.

Al contrario, ai medesimi delitti nelle Linee guida elaborate da Confagricoltura non solo viene dedicato un autonomo approfondimento⁷⁴, ma, ed è questo il profilo di maggior rilievo, questi vengono declinati espressamente ed unicamente al settore alimentare, senza dubbio in virtù della specifica categoria di enti rappresentata e tutelata da quest'ultima associazione di categoria⁷⁵.

Alla luce di quanto emerso, a circa dieci anni dalla previsione di una specifica responsabilità in capo agli enti in caso di commissione al loro interno di uno dei delitti contro l'industria e il commercio afferenti al settore alimentare, sembra opportuno chiedersi se l'obiettivo fissato dal Legislatore di fronteggiare in tal modo il fenomeno della criminalità d'impresa in tale peculiare settore, possa dirsi concretamente raggiunto.

Non si può non osservare che la complessiva efficacia dell'apparato repressivo predisposto dal Legislatore risulta irrimediabilmente pregiudicata dal mancato inserimento nel catalogo dei reati-presupposto delle fattispecie delittuose contenute nel Capo II del Titolo VI, volte ad incriminare le frodi alimentari di natura sanitaria, dalla realizzazione delle quali deriva un pericolo concreto per la salute della massa dei consumatori di alimenti. Non vi è alcun dubbio, infatti, sul fatto che la forma societaria appaia oggi come il principale referente criminologico anche dei reati alimentari, riconducibili alla categoria dei delitti di comune pericolo mediante frode⁷⁶.

Tale esclusione, non suscettibile di esser colmata in via analogica stante il carattere tassativo dell'elenco dei reati-presupposto, è causa di un *vulnus* di tutela nei confronti di un bene giuridico di primaria importanza, la salute pubblica, il quale riceve un trattamento di tutela differenziato rispetto alla buona fede nei commerci, nei confronti di quelle aggressioni che agli stessi derivano dalla commissione delle frodi alimentari nell'interesse o a vantaggio di imprese alimentari.

La dottrina⁷⁷, sollecitata anche dai numerosi fatti di cronaca che mostrano come gravi episodi di avvelenamento, adulterazione e contraffazione di acque ed alimenti siano per lo più commessi proprio nell'interesse o a vantaggio di imprese alimentari⁷⁸, da tempo reclama una responsabilizzazione di quest'ultime anche per tale gruppo di c. d. reati alimentari.

Di recente alcuni passi in tale direzione sembrano essere stati compiuti, con l'entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013, n. 9⁷⁹, recante “*Norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”⁸⁰. L'art. 12 della c.d. “Legge salva olio”, infatti, estende l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 agli enti che operano nella filiera degli oli EVO, prevedendo espressamente una loro responsabilità da reato anche in caso di commissione di uno dei delitti riconducibili all'area delle

⁷⁴ *Ibidem*, 98-99.

⁷⁵ Sul punto si vedano anche le osservazioni di A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, cit., 113 ss.

⁷⁶ In argomento N. RAIMONDI, *Diritto penale degli alimenti*, cit., 121.

⁷⁷ Si vedano i contributi sul tema di S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 2^a ed., Padova, 2014, 143; A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017, 44-45; N. RAIMONDI, *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del convegno EXPO-Milano 2015*, Catanzaro, 2018, 35 e 121; G. AMARELLI, *Il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *Legisl. Pen.*, 2016; E. MAZZANTI, *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in G. CERRINA FERONI, T. E. FROSINI, L. MEZZETTI, P. L. PETRILLO (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione*, vol. I, tomo II, 2016, 333 ss.

⁷⁸ Così S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante frode*, cit., 143.

⁷⁹ Legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante “*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*”, in *GU Serie Generale* n. 26 del 31 gennaio 2013.

⁸⁰ Per un approfondito commento sulla legge menzionata si consiglia la lettura di S. MASINI, *Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Commentario breve della l. 14 gennaio 2013, n. 9*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2013; S. MASINI, *La qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini: la c.d. legge “salva olio”*, in S. GIUCA (a cura di), *Norme e regole per la commercializzazione dell'olio di oliva. Luci ed ombre nelle dinamiche di mercato*, Roma, 2013, 49 ss.; E. MAZZANTI, *Nuove disposizioni penali in materia di olio d'oliva: uso fallace di marchi, responsabilità dell'ente per frodi alimentari, sanzioni accessorie*, in *Legisl. Pen.*, n. 3, 2013, 561 ss.

c.d. frodi sanitarie, di cui agli artt. 440, 442 e 444 c.p., oltre che per le fattispecie astratte già contemplati dall'art. 25-bis.1 del menzionato D. Lgs. n. 231/2001.

La reale portata innovativa della disposizione in esame deve, però, essere ridimensionata, infatti, in dottrina⁸¹, al di là del fatto che si è dubitato della sua legittimità costituzionale per presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto tale estensione opera solo nei confronti degli enti della filiera degli oli EVO, è stato osservato come la norma, in riferimento a suddette fattispecie, sia priva di ogni espresso riferimento sanzionatorio e pertanto nel doveroso rispetto del garantista principio di legalità, ribadito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, la previsione si deve ritenere priva di ogni effetto responsabilizzante.

Ulteriore profilo tanto centrale, quanto delicato, della disciplina della responsabilità da reato degli enti, attiene al tema della sindacabilità giudiziale dei *compliance programs*, essendo rimessa esclusivamente al giudice, successivamente alla commissione del fatto-reato e, dunque, in un momento in cui il modello adottato dalla *societas* sembra aver in concreto “fallito” il proprio compito di prevenzione, la valutazione circa la sua concreta idoneità a prevenire reati della specie di quello verificatosi e la sua efficace attuazione.

Il requisito dell'idoneità attiene alla fase della predisposizione del modello organizzativo e concerne la sua conformità ai requisiti normativi minimi richiesti dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, ossia quei contenuti ritenuti dal Legislatore strettamente funzionali ad assicurare che questo sia in concreto idoneo a gestire il rischio-reato⁸².

Per efficace attuazione del modello si intende, invece, il concreto operare nella realtà aziendale delle misure e delle cautele organizzative e gestionali in esso cristallizzate, ed il rispetto da parte dei destinatari delle specifiche regole di comportamento dettate⁸³. Anche tale secondo requisito deve essere oggetto di attenta valutazione da parte del giudice, infatti, la *societas*, che pur si sia dotata di un modello astrattamente idoneo a prevenire la commissione di reati da parte di apicali e sottoposti, non pare meritevole dei suddetti benefici, qualora questo rimanga “*un mero adempimento burocratico inattuato, o venga anche solo parzialmente o maldestramente eseguito*”⁸⁴, in quanto in tali ipotesi non potrà mai ritenersi in concreto in grado di gestire il rischio-reato.

Da tale breve analisi emerge chiaramente come il sindacato giudiziale in tema di idoneità ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sia irrimediabilmente affetto da una ineliminabile componente di soggettività, la quale comporta incertezze e disomogeneità in sede applicativa⁸⁵. L'ampio spazio di discrezionalità riconosciuto in capo al giudice deriva principalmente dal fatto che gli artt. 6 e 7 si limitano a definire i contenuti minimi del modello solo attraverso l'indicazione delle esigenze che questo deve soddisfare.

Come osservato da attenta dottrina⁸⁶, dunque, se da un lato la predisposizione di un idoneo *compliance program*, la sua efficace attuazione e il suo costante aggiornamento comportano costi

⁸¹ In argomento si vedano A. NATALINI, *231 e industria agroalimentare*, cit., 46; A. ROSSI, *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazioni per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2018, 17.

⁸² Cfr. A. BERNASCONI, *L'esimente: il modello organizzativo per i reati degli “apicali”*, in *Manuale della responsabilità degli enti*, cit., 97.

⁸³ Cfr. A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, 223.

⁸⁴ Così G. CORRIAS LUCENTE, *Le caratteristiche del Modello organizzativo esimente*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 1, 2011, 205.

⁸⁵ In argomento S. PERINI, *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001*, cit., 875.

⁸⁶ In tal senso si sono pronunciati G. FIDELBO, *La valutazione del giudice penale sull'idoneità del modello organizzativo*, in *Le società*, suppl. al n. 12, 2011, 55; V. MONGILLO, *Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2011, 69.

elevati per gli enti tanto in termini burocratici quanto economici, dall'altro, non viene a quest'ultimi fornita, quale contropartita, una sufficiente garanzia di essere esenti da responsabilità nel caso in cui si verifichi la commissione di un reato, di fatto scoraggiando il mondo imprenditoriale a ricorrere a tali meccanismi di prevenzione del rischio-reato. A ciò si aggiunga che dalla prassi giudiziaria⁸⁷ emerge una diffusa sfiducia da parte dei giudici a riconoscere efficacia esimente al modello adottato dall'ente, spesso sulla base della considerazione che il mero verificarsi di un reato al suo interno sarebbe prova inequivocabile della inidoneità del modello.

Numerose sono, dunque, tutt'oggi le criticità che affliggono la disciplina in vigore in tema di responsabilità da reato delle imprese alimentari, rispetto alle quali la dottrina invoca già da tempo a gran voce un intervento da parte del Legislatore, al fine di rendere questa più aderente alla nuova realtà empirico-criminologica.

Dobbiamo dar atto che negli ultimi anni si sono susseguiti alcuni tentativi volti a riformare la legislazione penale in materia di alimentare; il primo, risalente al 2009 e finalizzato ad *“intraprendere un'opera di ripensamento della tutela della sicurezza nel settore agro-alimentare”*⁸⁸, è culminato nella approvazione da parte della c. d. Commissione Donini dello Schema di Disegno di legge in materia di sicurezza alimentare⁸⁹.

Il nucleo centrale del c.d. Progetto Donini consiste nella proposta di intervenire sulla struttura dei delitti di comune pericolo mediante frode volti ad incriminare le c.d. frodi sanitarie perpetrate nell'ambito del settore alimentare. La Commissione di studio propone di riformulare le preesistenti fattispecie astratte ed al contempo di introdurre di nuove, con il primario intento di prevenire e reprimere la commissione di condotte lesive di un nuovo bene giuridico, avente carattere strumentale rispetto alla tutela della salute pubblica, individuato nella sicurezza nel consumo dei prodotti agro-alimentari⁹⁰. L'obiettivo ultimo che si intende raggiungere intervenendo su tale gruppo di reati alimentari è, dunque, quello di realizzare una forte anticipazione della tutela della salute pubblica, mediante la costruzione delle nuove fattispecie astratte come reati di pericolo, in cui la soglia della rilevanza penale è arretrata a condotte che, *“pur non cagionando da sé sole un danno o un pericolo concreto, diventano offensive in quanto seriali, ossia strutturalmente orientate a ripetersi nello spazio e nel tempo, e a produrre effetti cumulativi dannosi o pericolosi per la sicurezza alimentare”*⁹¹. La Commissione Donini propone, inoltre, di intervenire sulla disciplina in tema di responsabilità da reato delle imprese alimentari, ampliando il catalogo dei reati dalla commissione dei quali può sorgere

⁸⁷ Si prenda ad esempio la citata pronuncia della Suprema Corte nel noto caso Impregilo S.p.A. (Cass. pen. sez. V, del 30 dicembre 2014, n. 4677), la quale ha escluso che il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato fosse idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso, nel caso in esame di aggioaggiamento, nonostante fosse stato *“qualificato dai giudici del merito come corretto ed efficace”*, in funzione del fatto che ai tempi della commissione dei reati disponesse cautele, per prevenire le ipotesi di reato contestate, conformi alle indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e nel Codice di autodisciplina della Borsa Italiana.

⁸⁸ Cfr. Relazione di accompagnamento allo Schema di disegno di legge in esame, 4463.

⁸⁹ Si tratta del Progetto di riforma del Titolo VI del Libro II del codice penale redatto da una Commissione di studio, nominata il 27 maggio 2009 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e composta dai professori Alessandro Bernardi, Massimo Donini, Bartolomeo Romano, e dall'avvocato Massimo Malvestio, coordinata per conto del Ministero dal Consigliere di Stato Dott. Sergio De Felice. La Commissione così composta ha, dopo varie riunioni, il 13 ottobre 2009, approvato lo Schema di Disegno di Legge in materia di sicurezza alimentare.

Per un più approfondito esame delle proposte di intervento cristallizzate nel c.d. Progetto Donini si rinvia a M. DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2010, 4457 ss.; dove viene pubblicata la relazione di accompagnamento ed il testo completo dello Schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione Donini

⁹⁰ Sul punto si veda la Relazione di accompagnamento, cit., 4458, dove viene chiarito che *“non appare razionale attendere eventi giganteschi quando esistono molte situazioni prodromiche che non producono quegli eventi solo per ragioni imponderabili”*.

⁹¹ *Ibidem*, 4464.

una responsabilità di quest'ultime, mediante la introduzione di un nuovo art. 25-*decies* al D. Lgs. n. 231/2001, nel quale verrebbero richiamati i delitti contro l'incolumità pubblica e la salute pubblica, così come contestualmente riformulati dallo stesso progetto di riforma.

Quest'ultima proposta di intervento è senz'altro sintomo della maturata consapevolezza, messa in luce anche nella Relazione di accompagnamento, che, in virtù della attuale conformazione dal mercato alimentare, le c. d. frodi sanitarie vengono prevalentemente poste in essere proprio nell'ambito di attività di produzione, lavorazione e trasformazione di alimenti esercitate in forma societaria, e che pertanto la esclusione della responsabilità degli enti e la conseguente inapplicabilità di qualsivoglia sanzione nei loro confronti, contribuisce a determinare la fragilità del complessivo apparato normativo volto alla repressione di tali condotte illecite. Al contempo giova evidenziare che solo qualche mese prima dell'approvazione dello Schema di disegno di legge in esame si era provveduto ad inserire nell'elenco dei reati presupposto anche i delitti contro l'industria e il commercio.

L'approvazione del c. d. Progetto Donini non ha in realtà condotto ad alcun risultato tangibile, non essendo mai stato avviato, come auspicato, un successivo dibattito parlamentare; sicché questo assume rilevanza prevalentemente in ragione del fatto che qualche anno più tardi la c.d. Commissione Caselli ha fatto proprie entrambe le proposte di riforma, fatte confluire nello Schema di Disegno di legge recante "*Nuove norme in materia di reati agroalimentari*".

Quest'ultimo, redatto nel 2015 dalla "*Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*"⁹² e definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri solo nel 2017, rappresenta il più recente ed al contempo il più corposo intervento volto a riformare la caotica e lacunosa legislazione penale in materia alimentare, sì da realizzare un complessivo ammodernamento e un rafforzamento dell'intervento penale nel settore alimentare⁹³, con il primario obiettivo di elaborare "*un programma di politica criminale adeguato alla gravità empirico-criminologica degli illeciti e all'importanza dei beni tutelati*"⁹⁴.

L'intervento riformatore⁹⁵, come emerge dalla lettura delle Linee guida, contestualmente redatte dalla stessa Commissione di studio ed allegate allo Schema di disegno di legge, nel pieno rispetto del

⁹² La "*Commissione per elaborare proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*" è stata istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con Decreto del Ministro della Giustizia del 20 aprile 2015, integrato con i successivi decreti ministeriali del 30 aprile 2015, rubricato "*Integrazione Commissione per elaborare proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*", il quale, in ragione della "*particolare complessità tecnico-scientifica del lavoro da compiere*", ha disposto l'integrazione della Commissione con nuovi componenti, e del 31 luglio 2015, rubricato "*Proroga e integrazione Commissione per elaborare proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*", il quale, tenuto conto della complessità del mandato, ha disposto la proroga dell'attività della Commissione fino al 16 ottobre 2015, e l'integrazione di questa con nuovi membri, in ragione delle peculiari professionalità e capacità richieste dalle tematiche affrontate

⁹³ Cfr. L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, n. 1/2, 2016, 265.

⁹⁴ Così "*Linee guida per lo schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari"*", 3. Il testo integrale è disponibile sul sito www.penalecontemporaneo.it

⁹⁵ Si vedano Linee guida, cit., 2, nelle quali viene chiarito che "*L'ambito d'intervento risulta essenzialmente perimetrato intorno a due versanti: da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, che richiedono l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall'altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività.*"

mandato ricevuto e sulla scia già tracciata dal summenzionato Progetto Donini, si snoda lungo due direttrici di politica criminale fra loro distinte, ma al contempo complementari⁹⁶.

Il Disegno di legge Caselli prende, infatti, le mosse da un' articolata e profonda modifica dei c.d. reati alimentari previsti dal codice penale, avente ad oggetto tanto i delitti appartenenti alla categoria dei reati di pericolo contro la salute pubblica, elevando il livello di tutela tradizionalmente garantito a tale bene giuridico grazie all'arretramento della soglia di rilevanza penale delle condotte, mediante l'introduzione di una nuova oggettività giuridica individuata nella sicurezza alimentare; quanto i delitti contro l'industria e il commercio afferenti al settore alimentare, i quali vengono riformulati ed inseriti nel nuovo Capo II bis del Titolo VIII⁹⁷, che viene eloquentemente rubricato "*Delle frodi in commercio di prodotti alimentari*".

Nell'ottica della piena "*valorizzazione politico-criminale della funzionalità preventiva della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti collettivi*"⁹⁸, il secondo ambito di intervento della Commissione Caselli ha riguardato la "*rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche*"; in tal modo tentando di dare risposta alle principali carenze della disciplina in vigore emerse sul piano empirico-criminologico⁹⁹.

La Commissione di studio mostra, innanzitutto, di aver preso atto del fatto che le persone giuridiche "*sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico*"¹⁰⁰ e del conseguente *vulnus* di tutela determinato dalla irrazionale esclusione dall'ampio ventaglio dei reati-presupposto dei delitti contro la salute pubblica.

La previsione di una responsabilità in capo agli enti anche per tale gruppo di reati alimentari viene ottenuta mediante lo *spacchettamento*¹⁰¹ dell'attuale art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 in tre norme. Quanto all'articolo da ultimo menzionato, questo mantiene il proprio contenuto essenzialmente inalterato, continuando a riferirsi ai delitti contro l'industria e il commercio¹⁰², ad eccezione dell'eliminazione del richiamo alle frodi di natura commerciale poste in essere nell'ambito dello specifico settore alimentare, alle quali viene dedicato il nuovo art. 25-bis.2. Il vero elemento di novità è, però, rappresentato dall'inserimento nel catalogo dei reati-presupposto dei delitti di cui al nuovo Capo II del Titolo VI, la rubrica del quale viene significativamente sostituita con "*Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali*", richiamati in quello che dovrebbe essere il nuovo art. 25-bis.3.

⁹⁶ Sul punto C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, 3.

⁹⁷ Si propone di modificare anche la rubrica del Titolo VIII in "*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare*", al fine, come si legge ancora una volta nelle Linee guida, cit. 38-39, di "*valorizzare – anche a fini simbolico-ideali, nell'ambito della classe dei reati contro l'industria ed il commercio – quel particolare bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura al di là della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari, sottolineandosi in tal modo un valore ideale di matrice europea e sovranazionale espresso proprio, ed evocativamente, dalla locuzione "patrimonio agroalimentare"*.

⁹⁸ Così Linee guida, cit., 66.

⁹⁹ In tal senso si è espresso L. TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, cit., 267.

¹⁰⁰ Cfr. Linee guida, cit., 3.

¹⁰¹ L'espressione è di D. FONDAROLI, *Dallo schema della Commissione Caselli al D.lgs. 231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2017: profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società* in *Diritto penale degli alimenti*, cit., 30.

¹⁰² A tal proposito si impone una precisazione, infatti, scompare dal novero dei reati richiamati dall'art. 25-bis.1 anche il delitto di "*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*" di cui all'art. 517-ter c.p. in ragione della sua contestuale abrogazione.

Tale scelta di politica criminale adottata dalla Commissione Caselli è stata accolta positivamente dalla dottrina, la quale ha osservato come questa si ponga in linea di continuità e complementarità con il resto degli interventi di riforma proposti¹⁰³. Ciò in ragione del fatto che il rafforzamento della tutela di un bene di primaria importanza quale la salute pubblica, si ritiene debba necessariamente passare per il tramite anche della responsabilizzazione delle imprese alimentari, le quali, in funzione dell'attuale conformazione del mercato alimentare, appaiono in definitiva le reali destinatarie dei riformati precetti sanzionatori¹⁰⁴.

A tal proposito è stato ulteriormente osservato che la tutela della sicurezza alimentare e della lealtà economica rappresentano due facce della medesima medaglia, essendo entrambe finalizzate, rispettivamente direttamente ed indirettamente, a tutelare la salute del consumatore finale di alimenti, sicché, per garantire a pieno tale risultato, non possono ricevere un trattamento di tutela differenziato in tema di responsabilità da reato degli enti¹⁰⁵.

La Commissione Caselli, con una soluzione innovativa e di carattere essenzialmente garantista¹⁰⁶, si spinge fino a dettare la disciplina di un apposito modello organizzativo ritagliato sulle peculiarità degli enti che svolgono una attività intimamente connessa al settore alimentare¹⁰⁷. Tale nuova disciplina viene inserita nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, al quale viene aggiunto l' art. 6-*bis*¹⁰⁸

¹⁰³ In tal senso si è espresso C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 12.

¹⁰⁴ In argomento M. DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2016, 29.

¹⁰⁵ In argomento C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 12.

¹⁰⁶ In tal senso si è espresso C. CUPELLI, *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, 122.

¹⁰⁷ Le proposte di intervento sulla disciplina in tema di responsabilità da reato degli enti della filiera alimentare, confluite nello Schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione Caselli, rispondono nel complesso a tre esigenze, considerate come "le più pressanti". Si vedano in merito Linee guida, cit., 18, nelle quali si legge che "tre sono le esigenze più pressanti: estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell'autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione."

¹⁰⁸ Si riporta qui di seguito il testo del nuovo art. 6-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, così come formulato dalla Commissione Caselli nell'art. 31 dello Schema di disegno di Legge: "Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti; b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;

b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

eloquentemente rubricato “*Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare*”¹⁰⁹.

La collocazione sistematica della norma subito dopo l’art. 6 e l’*incipit* della stessa, che rinvia ai casi dell’articolo che la precede, forniscono una immediata delimitazione del campo di operatività della nuova disciplina, la quale, dunque, si deve ritenere applicabile esclusivamente ai modelli organizzativi volti alla prevenzione del rischio di commissione di reati da parte di soggetti apicali¹¹⁰. Al contempo, nulla viene detto circa la riferibilità della stessa anche ai modelli di organizzazione e gestione ex art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001, calibrati sui soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza. Nel perdurante silenzio del Legislatore, questo rappresenterà un nodo assai problematico in sede di eventuale futura applicazione della disposizione in esame, la risoluzione del quale spetterà agli interpreti.

La Commissione Caselli introduce due specifiche limitazioni al novero dei soggetti destinatari della nuova disciplina, la quale trova esclusiva applicazione nei confronti delle “*imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002*”. Da un lato viene, dunque, circoscritta l’operatività dell’art. 6-*bis* in funzione dell’oggetto dell’attività svolta dall’ente, rinviando per l’individuazione delle imprese alimentari alla normativa europea¹¹¹, dove queste vengono definite come “*ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti*”. Dall’altro lato, tra le imprese così individuate vengono selezionate esclusivamente quelle che hanno assunto la veste societaria, le quali, è ben noto, rappresentano solo una parte dell’eterogeneo gruppo dei soggetti di diritto tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001.

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell’ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definire mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali ipotesi, non ha l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità.”

¹⁰⁹ In merito alla rubrica dell’articolo in esame U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d’impresa*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 2, 2016, 26; evidenzia come in essa la Commissione sembra riferirsi ad una pluralità di modelli organizzativi, della quale però non vi è riscontro nel testo della norma, almeno che non la si rapporti alle diverse discipline degli Organismi di vigilanza, articolate sulla base delle dimensioni dell’ente.

¹¹⁰ Tale impostazione è stata sostenuta da U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 27, e V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 321.

¹¹¹ Per un approfondimento sul tema della definizione europea di “impresa alimentare” si rinvia a L. COSTATO, *L’impresa alimentare*, in L. COSTATO, P. BORCHI, S. RIZZIOLI, *Compendio di diritto alimentare*, 8^a ed., Ferrara, 2017, 71 ss.

Nei primi due commi del nuovo art. 6-*bis* viene dettata una più analitica disciplina per ciò che attiene al contenuto del modello di organizzazione e gestione dell'impresa alimentare *virtuosa*¹¹², senza però che ci si spinga fino alla indicazione di puntuali e concrete cautele organizzative e procedurali che debbono essere in ogni caso da questa adottate per prevenire la commissione dei c.d. reati alimentari¹¹³. La loro individuazione e attuazione continua ad essere rimessa alla competenza esclusiva di ciascun ente, avendo riguardo, come precisato dal secondo comma della norma stessa, *“alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta”*¹¹⁴.

Stando a quanto stabilito nel terzo comma, la Commissione Caselli concede espressamente alle piccole e medie imprese, individuate mediante rinvio alla definizione che ne viene data a livello comunitario¹¹⁵, la possibilità di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico, che dovrà però essere in possesso di più stringenti requisiti di professionalità.

La *ratio* di tale previsione è da individuare nella volontà di agevolare ed incentivare l'adozione di siffatti modelli anche in realtà aziendali, nelle quali la costituzione di un autonomo organo collegiale, al quale affidare il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul funzionamento dei modelli, rappresenta senza dubbio uno degli oneri più gravosi¹¹⁶.

Nonostante ciò tale previsione normativa sembrerebbe porsi apertamente in contrasto con i più recenti approdi interpretativi in tema di composizione dell'OdV, condivisi tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza maggioritaria¹¹⁷. Sebbene, infatti, il Legislatore nell'attuale art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 non si spinga fino ad imporre la composizione collegiale dell'OdV, è stato da queste osservato che, soprattutto nelle imprese di medie dimensioni nelle quali si insidia in modo più penetrante il rischio di commissione di reati, la composizione monocratica dell'organismo non

¹¹² L'espressione è di V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 319, il quale definisce il nuovo art. 6-*bis* come il *“manifesto dell'impresa alimentare virtuosa”*.

¹¹³ In merito V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 321, evidenzia la poca chiarezza della norma circa i reati ricompresi nel proprio perimetro di applicazione, in ragione del fatto che l'inciso che apre l'art.6-*bis* si riferisce addirittura in modo omnicomprensivo ai *“casi di cui all'articolo 6”*, con ciò aprendo la via alla possibile interpretazione che siffatto modello organizzativo sia funzionale alla prevenzione di qualsiasi reato-presupposto. Tale conclusione viene però smentita dal testo della norma, in quanto questa impone il rispetto di obblighi collegati in modo pressoché esclusivo ai settori della produzione, trasformazione e lavorazione di alimenti. Sicché è corretto sostenere, in conformità anche a quanto stabilito nel terzo comma, che si tratti di un modello espressamente mirato alla prevenzione dei c.d. reati alimentari; sebbene l'autore citato sottolinea come anche quest'ultima sia una *“nozione tecnica che non trova nessun altro appiglio testuale nel progetto Caselli.”* Per tale ragione ritiene che sarebbe stato opportuno specificare le ipotesi di reato che l'impresa è chiamata a prevenire mediante l'adozione del modello di cui all'art. 6-*bis*, in quanto l'indeterminatezza nella individuazione delle stesse è causa di un *“evidente vulnus al principio di legalità che governa anche la responsabilità ex crimine degli enti”*.

¹¹⁴ Tale inciso, è stato osservato da U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 32, è presente con una formulazione quasi identica anche nel terzo comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001 e nel terzo comma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2001. Inoltre, tanto la lettera a), quanto le lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 6-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001, ripropongono fedelmente quanto disposto rispettivamente dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

¹¹⁵ Il terzo comma rimanda all'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il quale a sua volta rinvia alla definizione di piccole e medie imprese così come sancita dall'art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata in GU dell'Unione europea L. 124 del 20 maggio 2003. Le piccole medie imprese (PMI) sono ripartite dalla normativa europea in tre classi dimensionali. In dettaglio, vengono definite quali medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 milioni di euro. Tra queste vengono identificate quali piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

¹¹⁶ Cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 324.

¹¹⁷ *Ex multis* Gip Trib. Roma, 4 aprile 2003, secondo il quale *“per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si impone”*

sarebbe in grado di garantire il corretto adempimento delle funzioni di vigilanza e di controllo¹¹⁸. A maggior ragione in considerazione del fatto che la composizione collegiale consente, in linea con le più diffuse ricostruzioni dottrinali¹¹⁹, la presenza di soggetti che siano in possesso di competenze ed adeguate professionalità diversificate, che spazino dal mondo legale a quello aziendalistico, tutte ritenute parimenti indispensabili per il corretto espletamento dei compiti propri dell'OdV, conoscenze specifiche che difficilmente si potrebbero concentrare in capo ad un unico soggetto, il quale, tra l'altro si richiede sia esperto anche della materia alimentare.

Sempre nell'ottica di razionalizzazione e semplificazione, è prevista al quarto comma dell'art. 6-*bis* una disciplina in parte derogatoria per le imprese alimentari di ridottissime dimensioni, individuate dalla norma in quelle che hanno meno di dieci dipendenti e che presentano un volume d'affari annuo inferiore ai 2 milioni di euro¹²⁰. In tali realtà aziendali il titolare potrà svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza di alimenti o mangimi e della lealtà commerciale, venendo corrispondentemente meno l'obbligo a suo carico di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità. Qualora il titolare intenda avvalersi di tale possibilità, la norma precisa che questo deve avere in precedenza frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva.

La norma fa riferimento al titolare dell'impresa alimentare, soggetto di non facile identificazione in quanto tale espressione rimanda immediatamente all'idea di un'attività imprenditoriale esercitata in forma individuale, mentre la disciplina in esame, come stabilito in apertura dello stesso art. 6-*bis*, si applica esclusivamente alle imprese alimentari costituite in forma societaria. A tale problema di coordinamento si è tentato, dunque, in dottrina¹²¹ di dare risposta in via interpretativa, facendo leva su quanto disposto in modo simile dal primo comma dell'art. 1-*bis* della L. n. 283/1962, contestualmente introdotto dall'art. 40 del Disegno di legge Caselli. Tale disposizione, in tema di delega di funzioni, si rivolge al titolare dell'impresa alimentare o comunque al "soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa", definizione che si ritiene, dunque, potrebbe essere applicata anche nel diverso contesto delineato dal quarto comma dell'art. 6-*bis*.

Nonostante venga, dunque, dettata un'articolata disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo plasmata sulle peculiarità delle società che svolgono un'attività nell'ambito della produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti, nulla viene detto in merito ai rapporti di siffatto modello con quello in via generale disciplinato dall'attuale art. 6. La corretta definizione di tale

¹¹⁸ In argomento U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 34.

¹¹⁹ Si veda sul punto C. PIERGALLINI, *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti. Guida al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., 173; il quale a tal proposito evidenzia che "è necessario un sapere multidisciplinare, che può essere garantito solo dalla coesistenza di diversificate competenze. Ne deriva che, specie nelle aziende di maggiori dimensioni, l'OdV non potrà che avere una composizione collegiale, l'unica in grado di assicurare la descritta pluralità di competenze". In senso conforme si è espresso anche M. IPPOLITO, *L'organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001*, cit., 369.

¹²⁰ È stato osservato in dottrina da U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 34, come per la individuazione di tale categoria di imprese alimentari siano stati utilizzati parametri dimensionali solo in parte coincidenti con quelli dettati dalla normativa europea, alla quale viene fatto rinvio per la definizione delle piccole e medie imprese, destinatarie della previsione contenuta nel terzo comma. Considerata l'esistenza di una parallela norma di fonte europea per la definizione delle c.d. microimprese, l'autore sostiene che l'espresso rinvio a quest'ultima anche in tale caso "sarebbe risultato maggiormente opportuno", permettendo in tal modo di evitare l'introduzione nell'ordinamento di nuovi limiti quantitativi per la definizione delle stesse valevoli solo per la disciplina in esame.

¹²¹ Tale problema di coordinamento è stato sollevato da U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 34-35, il quale ha tentato anche di fornire una possibile chiave di interpretazione.

rapporto riveste un'importanza di natura non soltanto strettamente giuridica, ma anche e soprattutto di carattere pratico, in quanto si riflette sulle concrete scelte operative che le imprese alimentari saranno chiamate ad effettuare per poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità da reato, qualora l'elaborato della Commissione Caselli dovesse in futuro divenire legge.

In dottrina è stato osservato come il dato letterale apra la via a possibili diverse interpretazioni, apparentemente tutte parimenti plausibili, in quanto nessuna di esse trova espressa conferma o smentita nelle Linee guida¹²². Nonostante ciò la soluzione che appare preferibile, in vista anche dell'applicazione in concreto della nuova disciplina, pare essere quella secondo la quale il tradizionale modello organizzativo disciplinato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 dovrà essere integrato in modo tale che il suo contenuto sia conforme anche a quanto disposto dall'art. 6-*bis*, sì da dar vita ad una fattispecie ibrida di "modello integrato" proprio delle sole società alimentari¹²³.

L'accoglimento di tale ricostruzione non pare, però, essere in grado di dare puntuale risposta anche ad un'ulteriore questione, la risoluzione della quale, in mancanza di indicazioni chiarificatrici nelle Linee guida, è rimessa ancora una volta all'interprete. In modo assolutamente inedito, il primo comma dell'art. 6-*bis* fa riferimento ad un modello organizzativo non solo "idoneo ad avere efficacia esimente", ma anche "attenuante della responsabilità da reato". Non viene, però, chiarito se l'efficacia attenuante possa essere riconosciuta dal giudice, conformemente a quanto stabilito in via generale per i modelli di cui agli attuali art. 6 e 7, solo nei casi di adozione tardiva del *compliance program* ed al ricorrere delle ulteriori condizioni richieste dalla c.d. normativa 231, ovvero se possa essere riconosciuta dal giudice anche in situazioni in cui il modello, adottato prima della commissione del reato, pur se non ritenuto pienamente idoneo a prevenire il delitto verificatosi, sia comunque in grado di denotare in capo all'impresa alimentare una situazione di colpevolezza affievolita¹²⁴.

Qualora si accogliesse la seconda delle ricostruzioni prospettate, in mancanza di puntuali riferimenti normativi, sarebbe riconosciuto al giudice un ampissimo margine di discrezionalità tanto sotto il profilo dell'*an*, quanto sotto quello del *quantum* dell'attenuazione. Il principale profilo problematico sarebbe, però, rappresentato dal fatto che si andrebbe in tale ipotesi a creare una disparità di trattamento fra gli enti assoggettati al solo art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, i quali continueranno a beneficiare di attenuazioni della responsabilità solo nei casi di adozione tardiva di un idoneo modello organizzativo, e le società alimentari destinatarie del nuovo art. 6-*bis*, le quali potranno, invece, vedersi riconosciuti sconti di pena anche in caso di adozione *ex ante* di un modello non ritenuto idoneo ad avere efficacia esimente¹²⁵. È stato, dunque, osservato come in tal caso la norma risulterebbe censurabile non solo per violazione del principio costituzionale di tassatività e determinatezza dei precetti penali, il quale la dottrina ormai prevalente ritiene debba essere applicato anche alla disciplina in tema di responsabilità da reato degli enti a seguito del riconoscimento della sua natura sostanzialmente penale¹²⁶, ma anche per contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, in virtù della applicazione di una disciplina più favorevole alle sole società alimentari¹²⁷.

¹²² In merito a tale questione di natura interpretativa si veda quanto osservato da U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 27.

¹²³ Cfr. U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 27.

¹²⁴ Si veda V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 324.

¹²⁵ Così U. POLI, *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli*, in *Resp. amm. soc. e enti*, cit., 28.

¹²⁶ Cfr. V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 324.

¹²⁷ Sul punto C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 15.

La nuova disciplina dei modelli di organizzazione e gestione costruita sartorialmente dalla Commissione Caselli sulle peculiarità delle imprese alimentari apre le porte, seguendo il percorso già tracciato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, a forme di eteronormazione del contenuto dei modelli. È stato infatti osservato come, qualora in futuro il Disegno di legge Caselli dovesse divenire legge e tale innovativo impianto normativo risultasse valido e virtuoso, quest'ultimo potrebbe anche essere esteso dal Legislatore ad altri settori economici, nei quali è fortemente avvertita l'esigenza di rafforzare la lotta alla criminalità d'impresa.

Il Disegno di legge elaborato dalla Commissione Caselli appare, infatti, nel complesso una proposta di riforma completa e articolata, la quale delinea “*un sistema moderno sul piano delle scelte di politica criminale e innovativo rispetto alle soluzioni di tecnica legislativa*”¹²⁸. A testimonianza dell'importanza e della centralità ad esso riconosciute basti qui ricordare che nel corso degli anni si sono susseguiti più tentativi da parte di senatori, appartenenti a Legislature diverse e rappresentati di gruppi politici differenti, volti a sottoporre all'attenzione del Parlamento il Disegno di legge Caselli, con l'auspicio che si giungesse in tempi brevi alla approvazione di una riforma della normativa penale in materia alimentare, che purtroppo ancora tarda ad arrivare.

In conclusione, nel sistema normativo delineato nel D. Lgs. n. 231/2001 è possibile “*scorgere le tracce di un incentivo spontaneo alla moralizzazione dell'ente*”¹²⁹, infatti, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta la scelta consapevole di un ente “virtuoso”, il quale intende improntare il proprio agire economico ai principi della legalità e della prevenzione, eliminando il rischio di incorrere in sanzioni dovute all'accertamento di una sua responsabilità da reato.

Dal dato empirico sembrerebbe emergere che l'attuazione dei presidi organizzativi e gestionali richiesti dal c. d. decreto 231 si sia verificata in modo assolutamente preponderante nelle grandi multinazionali e nelle imprese di maggiori dimensioni¹³⁰, le quali, si sono mostrate maggiormente propense ad improntare la propria politica aziendale alla cultura della legalità e della prevenzione.

La situazione è diametralmente opposta nelle piccole e medie realtà aziendali, nelle quali la predisposizione e l'efficace attuazione, nonché il costante aggiornamento, di un modello di organizzazione, gestione e controllo che sia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati alimentari, rappresentano un ingente onere in termini economici e burocratici. In un'ottica tipicamente economica di ponderazione fra costi e benefici, per tali imprese investire nelle politiche di prevenzione e quindi nell'adozione di idonei modelli organizzativi sembrerebbe in alcuni casi addirittura controproducente, poiché a prevalere sono senza dubbio gli ingenti guadagni che possono essere ottenuti a fronte del rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie, le uniche ad essere previste per i reati alimentari.

Tuttavia è stato osservato in dottrina come tale rilievo sarebbe il frutto di un ormai superato modo di concepire l'impresa, quale soggetto che preferisce correre ai ripari in caso di commissione al suo interno di reati, piuttosto che investire nelle politiche di prevenzione¹³¹. Infatti, non tiene debitamente

¹²⁸ In tal senso si è pronunciato C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 12.

¹²⁹ In tal senso O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 101.

¹³⁰ Una indagine condotta da Assonime nel 2008, dunque solo pochi anni dopo l'entrata in vigore della nuova normativa in tema di responsabilità da reato degli enti, rilevava come già gran parte delle società di grandi dimensioni avessero provveduto a conformarsi alle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001, adottando un modello di organizzazione, gestione e controllo.

¹³¹ In merito si vedano le considerazioni di F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Archivio penale*, n. 1, 2017, 18.

conto del fatto che la predisposizione di un idoneo *compliance program*, prima ancora che rappresentare uno strumento che pone al riparo l'ente da eventuali sanzioni dovute all'accertamento di una sua responsabilità dipendente da reato, garantisce a questo di poter contare su di una più razionale ed efficiente organizzazione e gestione interna e sul regolare svolgimento della propria attività produttiva, il che comporta ingenti benefici economici sul lungo periodo, permettendo di incrementare la fiducia nei consumatori e la propria competitività sul mercato, essendo la società "virtuosa" in grado di meglio rispondere alle logiche competitive globali¹³².

Sembra, per le ragioni su esposte innanzitutto necessario un intervento da parte del Legislatore volto a rendere per gli enti destinatari del "sistema 231" in generale e per le imprese alimentari in particolare l'adozione del modello più conveniente, sì da promuovere in tal modo la diffusione di una cultura d'impresa più matura e consapevole, che spinga l'ente ad indirizzare il proprio agire economico ai principi della legalità e della trasparenza e soprattutto ad investire sulle politiche di prevenzione della commissione di reati.

Tale obiettivo, si ritiene, potrebbe essere realizzato intervenendo sull'attuale disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001, da un lato attraverso la previsione di ulteriori incentivi per le imprese virtuose e dall'altro riducendo il margine di discrezionalità del giudice in sede di accertamento giudiziale della idoneità e dell'efficace attuazione del modello organizzativo adottato dall'ente.

A tal proposito, un'interessante soluzione legislativa è contenuta nel summenzionato Disegno di legge Caselli, il quale, a fronte del fatto che l'elevato margine di discrezionalità riconosciuto in capo al giudice è frutto del *deficit* di determinatezza delle indicazioni normative in merito al contenuto dei modelli, proprio nell'ottica di rendere per l'impresa la loro adozione prima di tutto "conveniente"¹³³, provvede a dettare più dettagliati requisiti contenutistici minimi che debbono essere soddisfatti dai modelli organizzativi adottati dalle società alimentari. La maggiore tipizzazione dei contenuti del modello delle imprese alimentari determina, infatti, parallelamente la riduzione del margine di discrezionalità del giudice in sede di accertamento giudiziale tanto della idoneità del modello a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, imponendo specularmente un più stringente onere motivazionale nel caso in cui ritenga il modello adottato inadatto a tal scopo, quanto della sua efficace attuazione, poiché la maggiore analiticità della disciplina legislativa produce riflessi anche su tale fase¹³⁴.

È necessario però, osservare come un seppur ridotto margine di discrezionalità sarà in ogni caso ineliminabile, in virtù del fatto che, come più volte ricordato, il Legislatore si trova nell'oggettiva impossibilità di determinare analiticamente il contenuto del modello organizzativo delle imprese alimentari alla luce della loro variegata morfologia, e pertanto la determinazione delle concrete misure organizzative e dei singoli protocolli procedurali volti alla prevenzione dei rischi-reato dovranno, affinché siano concretamente idonei a tal fine, essere plasmati dall'ente stesso sulle specifiche peculiarità della propria realtà aziendale.

In attesa di un intervento da parte del Legislatore, si ritiene potrebbero essere già le associazioni di categoria, mediante il costante aggiornamento dei codici di comportamento da queste adottati, ad

¹³² In tal senso si sono espressi C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 15; e F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Archivio penale*, cit., 18.

¹³³ Così C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 14.

¹³⁴ Sul punto si vedano C. CUPELLI, *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, cit., 14; e F. URBINATI, *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Archivio penale*, cit., 13.

intraprendere un'opera di "sensibilizzazione" delle imprese alimentari, facendo sì che la sicurezza alimentare diventi sempre più un valore culturale della industria agroalimentare. In tal modo una prima forma di protezione dai rischi per i consumatori di alimenti derivanti dalle frodi alimentari verrebbe apprestata a cura delle stesse imprese già nella fase di produzione e messa in vendita dei prodotti e non risiederebbe più in via principale nelle successive fasi di controllo e sulla conseguente risposta sul piano repressivo.

L'impressione complessiva è, dunque, che la strada intrapresa negli ultimi anni dal Legislatore italiano per prevenire e reprimere la criminalità nel settore alimentare sia corretta, ma al contempo, alla luce di quanto fin qui emerso, appare inevitabile constatare che, data l'inadeguatezza della disciplina vigente a fronteggiare efficacemente tale allarmante fenomeno, molti altri passi siano ancora da compiere. Alle tradizionali problematiche e criticità che affliggono la complessiva disciplina sanzionatoria in materia alimentare non è stata, infatti, tuttora data una compiuta risposta legislativa e la definitiva costruzione di un mercato alimentare globale e l'incessante evolversi dei fenomeni di criminalità che colpiscono il settore della produzione, lavorazione e trasformazione di alimenti rendono ormai impossibile rimandare ulteriormente l'intervento del Legislatore.

Per tali ragioni negli ultimi anni sempre con più vigore associazioni di rappresentanza e assistenza che operano nel settore agroalimentare ed enti promossi dalla società civile contribuiscono in modo determinante a richiamare l'attenzione del Legislatore sul tema, al contempo facendosi promotori di istanze di riforma, al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi dei consumatori, ed anche dei produttori, tenuto conto anche del fatto che il comparto agricolo italiano rappresenta uno degli architravi fondamentali dell'intero sistema industriale italiano, nonché un'eccellenza di rilievo internazionale.

Bibliografia

- ABRIANI N., *La responsabilità da reato degli enti: modelli di prevenzione e linee evolutive del diritto societario*, in *Analisi giuridica dell'economia*, n. 2, 2009.
- ABRIANI N., GIUNTA F., *Il sistema disciplinare all'interno del modello di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2013.
- ABRIANI N., GIUNTA F., *L'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001. Compiti e funzioni*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2012.
- ALESSANDRI A., *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. e eco.*, 2002.
- AMARELLI G., *Il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 quindici anni dopo. Tracce di una razionalità inesistente*, in *Legisl. Pen.*, 2016.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, GROSSO C. F. (a cura di), 15^a ed., Milano, 2008.
- ARENA M., *I nuovi reati presupposto del D. Lgs. 231/2001: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2009.
- ASSUMMA B., *Il ruolo delle linee guida e della best practice nella costruzione del modello di organizzazione e di gestione e nel giudizio di idoneità di esso*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2010.
- BASSI A., EPIDENDIO T. E., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006.
- BASTIA P., *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA. VV. *Societas puniri potest, La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003.
- BERNASCONI A., *"Razionalità" e "irrazionalità" della Cassazione in tema di idoneità dei modelli organizzativi*, in *Diritto penale e processo*, n. 12, 2014.
- BERTI C., *I "Modelli di organizzazione e gestione" previsti dal d. lgs. n. 231/2001: natura ed inquadramento giuridico*, in *Contratto e impresa*, n. 4/5, 2012.
- BONSENGA M., DE PASCALIS G., *La responsabilità 231 con riferimento al fenomeno della frode alimentare*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 2, 2017.
- BORGHI P., *Il diritto agroalimentare italiano alla luce del processo di integrazione europea*, in AA. VV. *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea: precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014.
- COLACURCI M., *L'idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 2, 2016.
- COLOMBO C., MANICCIA A., TESCIONE V., *L'Organismo di vigilanza ex D. L. Vo. n. 231/01 requisiti, funzioni e profili problematici*, in *Rivista Penale*, n. 10, 2016.
- CONTI L., *Frode in commercio ed altri attentati alla fiducia commerciale*, in *Nss. digesto. italiano.*, vol. VII, 1991.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante frode*, in MARINUCCI G., DOLCINI E. (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, 2^a ed., Padova, 2014.
- CORRIAS LUCENTE G., *Le caratteristiche del Modello organizzativo esimente*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 1, 2011.
- COSTATO L., *L'impresa alimentare*, in COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., *Compendio di diritto alimentare*, 8^a ed., Ferrara, 2017.
- CUPELLI C., *Il Cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015.
- CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto agroalimentare*, 2016.

- DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in GROSSO C. F., PADOVANI T., PAGLIARO A. (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008.
- DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, LATTANZI G. (a cura di), 2^a ed., Milano, 2010.
- DONINI M., *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. pen.*, n. 12, 2010.
- DONINI M., *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2016.
- FERRANTE V., *Novità per il settore pubblico e privato in tema di “whistleblowing”*, in *Labor*, n. 2, 2018.
- FIANDACA G, MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, 2012.
- FIDELBO G., *La valutazione del giudice penale sull’idoneità del modello organizzativo*, in *Le società*, suppl. al n. 12, 2011.
- FRIGNANI A., “Whistleblowing”: *finalmente una legge generale ad hoc. Luci e ombre*, in *Nuovo notiziario giuridico*, n. 1, 2018.
- FRIGNANI A., GROSSO P., ROSSI G., *I Modelli di organizzazione previsti dal d. lg. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le società*, n. 2, 2002.
- GARGANI A., *Reati contro l’incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante frode*, vol. II, in GROSSO C. F., PADOVANI T., PAGLIARO A. (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Milano, 2013.
- GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 4^a ed., Roma, 2017. GAROFOLI R., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Roma, 2015.
- GIAVAZZI S., *Poteri e autonomia dell’organismo di vigilanza: prime certezze, nuove incertezze*, in *Le società*, n. 11, 2012.
- IELO P., *Compliance programs: natura e funzioni del sistema della responsabilità degli enti, Modelli organizzativi e D. Lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 1, 2006.
- IPPOLITO M., *Il modello di organizzazione gestione e controllo*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001. Profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008.
- LECIS U., *L’Organismo di Vigilanza e l’aggiornamento del modello organizzativo*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 4, 2006.
- LEDDA F., *Idoneità dei modelli organizzativi: dalla teoria alla pratica e viceversa*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 3, 2014.
- LEDDA F., GHINI P., *L’Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/2001: caratteristiche e requisiti*, in *Azienda e fisco*, n. 22, 2008.
- LOTTINI R., *Le principali questioni in materia di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, parte I, in *Giurisprudenza di merito*, n. 10, 2013.
- MANCINI M. C., *Globalizzazione e localizzazione nei moderni sistemi agroalimentari*, in *Agriregionieuropa*, anno VI, n. 23, 2010.
- MANNA A., *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003.
- MARINUCCI G., *Frode in commercio*, in *Enc. Dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969.
- MARINUCCI G., *Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2003.
- MARRAFFA R., *D. Lgs. 231/2001: responsabilità degli enti. Commento, giurisprudenza e legislazione*, Trani, 2006.
- MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, 4^a ed., Varese, 2017.
- MASINI S., *La qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini: la c.d. legge “salva olio”*, in GIUCA S. (a cura di), *Norme e regole per la commercializzazione dell’olio di oliva. Luci ed ombre nelle dinamiche di mercato*, Roma, 2013.

- MASINI S., *Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Commentario breve della l. 14 gennaio 2013, n. 9*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2013.
- MASSARI G., *Il whistleblowing all'italiana: l'evoluzione del modello sino alla legge n. 179 del 2017*, in *Studium iuris*, n. 9, 2018.
- MAZZACUVA N., *I delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Torino, 1984.
- MAZZANTI E., *Nuove disposizioni penali in materia di olio d'oliva: uso fallace di marchi, responsabilità dell'ente per frodi alimentari, sanzioni accessorie*, in *Legisl. Pen.*, n. 3, 2013.
- MAZZANTI E., *Sicurezza alimentare e responsabilità da reato dell'ente collettivo. Tra lacune e spunti de lege ferenda*, in CERRINA FERONI G., FROSINI T. E., MEZZETTI L., PETRILLO P. L. (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione*, vol. I, tomo II, Firenze, 2016.
- MONGILLO V., *Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d. lgs. n. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2011.
- MONGILLO V., *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4, 2017.
- MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. e giust.*, 2001. NATALINI A., *231 e industria agroalimentare*, Pisa, 2017.
- PACILEO V., *Reati alimentari*, Milano, 1995.
- PADOVANI T., *Il nome dei principi e il principio dei nomi: la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in AA. VV. *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva*, DE FRANCESCO G. (a cura di), Torino, 2004.
- PALIERO C. E., *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento: profili sistematici*, in AA.VV. *Societas puniri potest*, PALAZZO (a cura di), Milano, 2003.
- PALIERO C. E., PIERGALLINI C., *La colpa di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2006.
- PAONESSA C., *Il ruolo dell'Organismo di vigilanza nella implementazione dei modelli organizzativi e gestionali nella realtà aziendale*, in *Giustizia Penale*, n. 7, pt. 2, 2014.
- PEDRAZZI C., *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIV, Milano, 1965.
- PERINI S., *La valutazione giudiziale del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 3, 2016.
- PETTINATO S., *I modelli organizzativi e di gestione del d. lgs. 231/2001 e la responsabilità legale delle società e degli enti per i reati commessi dai loro appartenenti: note illustrative aggiornate*, in *Fisco*, n. 23, 2005.
- PICA G., voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir. agg.*, vol. VI, Milano, 2002.
- PIERGALLINI C., *La struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio-reato*, in AA. VV. *Reati e responsabilità degli enti. Guida al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, LATTANZI G. (a cura di), 2ª ed., Milano, 2010.
- PIERGALLINI C., *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte I, in *Cassazione penale*, n. 1, 2013.
- PIERGALLINI C., *Paradigma dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "modello organizzativo" ex d. lgs. n. 231/2001)*, parte II, in *Cassazione penale*, n. 2, 2013.
- POLI U., *Il Disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Resp. amm. soc. e enti*, n. 2, 2016.
- PRESUTTI A., BERNASCONI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, 2ª ed., Milano, 2018.
- PULITANÒ D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002. RABITTI M., *Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l'incerta figura dell'organismo di vigilanza*, in *Resp. amm. soc. e enti*, 2010.

- RAIMONDI N., *Diritto penale degli alimenti. Scritti a margine del convegno EXPO-Milano 2015*, Catanzaro, 2018.
- ROMANO M., *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, 2002.
- RORDORF R., *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le società*, 2001.
- RORDORF R., *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in AA. VV *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, Milano, 2003.
- ROSSI A., *Riflessioni sulla responsabilità degli enti per associazioni per delinquere e reati-fine in materia agroalimentare*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2018.
- SALAFIA V., *Responsabilità dell'organismo di vigilanza delle società*, in *Le società*, n. 5, 2017.
- TONANI A., *Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, n. 3, 2010.
- TOSCANO G., *Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de jure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di codice*, in *Legisl. pen.*, 2019.
- TUMMINELLO L., *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, n. 1/2, 2016.
- URBINATI F., *Responsabilità da reato agroalimentare delle persone giuridiche*, in *Archivio penale*, n. 1, 2017.
- VACIAGO G., *L'adozione e l'implementazione del modello*, in AA. VV. *Il modello di organizzazione gestione e controllo: di cui al D. Lgs. 231/2001: profili metodologici e soluzioni operative*, Milano, 2008.
- VITALE A., *Manuale di legislazione alimentare*, 5^a ed., Milano, 2018.
- VIZZARDI M., *Osservazioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D, Lgs. 231/2001*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2010.